



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria • prima convocazione

Oggetto: Adozione della Variante n. 3 al Piano di Governo del Territorio 2022, inerente all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA), ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..

L'anno duemilaventiquattro, addì diciannove del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dallo statuto comunale, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

Risultano presenti, per la trattazione del punto n. 2 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Vezzoli Cristian Sindaco	X				
Lega Salvini Seriate			Progetto Seriate		
Rocchi Federico	X		Perlman Bernardo	X	
Vezzoli Luigi		X/G	Magni Giorgio		X/G
Panseri Lorenzo	X		24068		
Arnoldi Laura	X		Trotta Alessandro		X/A
Meloni Roberto	X		Capelli Valentina		X/G
Spelgatti Santo	X		Amaglio Damiano	X	
Sisana Marco Paolo	X		Finazzi Paolo Michele	X	
Centrodestra per Seriate			Sinistra per un'altra Seriate		
Gusmaroli Antonio	X		Sironi Marco	X	
Vismara Stefano	X				

Consiglieri presenti 13, assenti 4

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del Vicesegretario Generale Nicoletta Bordogna, che partecipa alla seduta e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Lorenzo Panseri - Presidente - dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono inoltre presenti gli assessori:
Giampaolo Volpi, Dimitri Donati

Decisione Il Consiglio comunale adotta la Variante n. 3 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) inerente all'aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale (P.C.A.), ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i..

Motivazione All'inizio della trattazione del punto è stato presentato dal Sindaco un emendamento (allegato) a oggetto: "Emendamento a cura del Sindaco sulla proposta di delibera relativa al P.C.A.". L'emendamento è finalizzato ad integrare gli allegati della V.A.S. con il contributo pervenuto dalla società Autostrade per l'Italia in data 12 aprile 2024 prot.n.18418.

Il Comune di Seriate è dotato di piano di governo del territorio, vigente dal 5 ottobre 2022, e successive varianti¹.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (P.C.A.) è previsto dall'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., secondo quanto previsto dalla legge regionale di attuazione del 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i..

Il vigente piano di zonizzazione acustica del comune di Seriate è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 6 aprile 2009.

Al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche del nuovo P.G.T. con la classificazione acustica² è stato avviato il procedimento di Variante n. 3 al piano di governo del territorio 2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 20 aprile 2023, inerente all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale (P.C.A.), ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Contestualmente, con la delibera di Giunta comunale n. 60 del 20 aprile 2023 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante n. 3 al P.G.T. 2022, ai sensi degli artt. 6 e 11 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norma in materia ambientale" e s.m.i.. Con la medesima delibera sono state nominate l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.

Gli elaborati costituenti l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica³ comunale ed allegati alla presente delibera sono:

- El. 01 – Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni acustiche dei comuni confinanti;
- El. 2A – Planimetria dello stato di fatto;
- El. 2B – Planimetria dello stato di fatto;
- El. 3A – Azzonamento acustico comunale;

¹ Variante n. 1 approvata con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 13 novembre 2023 pubblicata sul BURL il 31 gennaio 2024; Variante n.2 adottata con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 13 novembre 2023 in corso di approvazione.

² Come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 447/1995 e dall'art. 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

³ Prot. n. 18520 del 12 aprile 2024.

- El. 3B – Azzonamento acustico comunale;
- El. 4A – Fasce acustiche delle infrastrutture;
- El. 4B – Fasce acustiche delle infrastrutture;
- El. 5A – Planimetrie di raffronto modifiche PZA vigente – PZA aggiornamento 2023;
- El. 5B – Planimetrie di raffronto modifiche PZA vigente – PZA aggiornamento 2023;
- El. 06 – Relazione tecnica;
- El. 07 – Norme Tecniche di attuazione.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del PCA in oggetto, per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS):

- Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica⁴;
- Dichiarazione di Sintesi iniziale⁵ e Parere ambientale motivato iniziale⁶.

Altre informazioni

A seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di Variante 3 al P.G.T. e della relativa VAS in data 3 maggio 2023, prot. n. 19558, non sono pervenuti contributi entro il termine stabilito dall'avviso stesso (5 giugno 2023).

In data 9 maggio 2023, con determina n. 434, è stato affidato alla società di ingegneria Corna Pelizzoli Rota s.r.l. il servizio tecnico di redazione dell'aggiornamento del piano di classificazione acustica, quale variante al P.G.T. del Comune di Seriate.

In data 16 maggio 2023 sono stati individuati i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS.

La conferenza di valutazione per la fase di scoping si è svolta il 4 agosto 2023.

La seconda conferenza di valutazione finale si è svolta il 9 aprile 2024.

L'intero procedimento di valutazione ambientale strategica è stato pubblicato sull'applicativo SIVAS di Regione Lombardia.

In data 19 marzo 2024, prot. n. 12785, è stata avviata la fase di consultazione delle parti sociali ed economiche ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Entro il termine stabilito e comunque fino alla data odierna non sono pervenuti contributi.

In data 5 aprile 2024 con prot. n. 15414 è stato acquisito il parere favorevole della consulta di Comonte alla proposta di Variante.

In data 8 aprile 2024 con prot. n. 15588 è stato acquisito il parere favorevole della consulta di Cassinone alla proposta di Variante.

La Variante n. 3 al P.G.T. a seguito della presente adozione verrà

⁴ Prot. n. 9879 del 28 febbraio 2024.

⁵ Prot. n. 18472 del 12 aprile 2024.

⁶ Prot. n. 18471 del 12 aprile 2024.

depositata e pubblicata nelle previste forme di legge per la presentazione delle opportune osservazioni. Di tale pubblicazione sarà fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale.

La documentazione di variante, inoltre, sarà trasmessa ad ARPA Lombardia ed ai comuni confinanti per la formulazione dei pareri di competenza, ai sensi dell'art. 3 c. 2 L.R. n. 13/2001.

La Variante n. 3 verrà approvata a seguito della decisione sulle osservazioni e del recepimento degli opportuni pareri.

Copia degli elaborati allegati alla delibera saranno pubblicati alla pagina <https://comune.seriate.bg.it/p-n-r-vigente/variante-n-3-al-p-g-t-2022/>.

Ai sensi dell'art.66, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il verbale della seduta è riportato integralmente su file audio registrato con la strumentazione di cui è dotata la sala consiliare ed è pubblicato all'albo pretorio.

Risultati Votazioni

Il Presidente apre la votazione per l'emendamento che produce il seguente esito:

con n. 14 presenti e n. 14 votanti in forma palese, essendo entrato in aula il consigliere Valentina Capelli alle ore 20:45,

n. 13 voti favorevoli:

- Sindaco;
- F.Rocchi, L.Panseri, L.Arnoldi, R.Meloni, S.Spelgatti, M.P.Sisana, per LEGA SALVINI SERIATE;
- A.Gusmaroli, S.Vismara, per CENTRODESTRA PER SERIATE;
- B.Perlman, per PROGETTO SERIATE;
- V.Capelli, D.Amaglio, P.M.Finazzi, per 24068.

n. 1 voto astenuto:

- M.Sironi, per SINISTRA PER UN'ALTRA SERIATE.

A seguito della votazione il Presidente dichiara che l'emendamento è stato approvato. La proposta di deliberazione, così emendata, è stata approvata a seguito della votazione che ha avuto questo esito:

con n. 14 presenti e n. 14 votanti in forma palese,

n. 13 voti favorevoli:

- Sindaco;
- F.Rocchi, L.Panseri, L.Arnoldi, R.Meloni, S.Spelgatti, M.P.Sisana, per LEGA SALVINI SERIATE;
- A.Gusmaroli, S.Vismara, per CENTRODESTRA PER SERIATE;
- B.Perlman, per PROGETTO SERIATE;
- V.Capelli, D. Amaglio, P.M.Finazzi, per 24068.

n. 1 voto astenuto:

- M. Sironi, per SINISTRA PER UN'ALTRA SERIATE.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/04/2024

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Alberto Bignone, nella sua qualità di segretario in sostituzione del dirigente del settore 3, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità tecnica.

Addì, 12 aprile 2024

Il dirigente

Alberto Bignone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

*Acquinto nel corso del
consiglio comunale del
19.4.2024 relativo al punto 6*

Emendamento a cura del Sindaco sulla proposta di delibera relativa al P.C.A. *Li collig. Bordini*

Di emendare gli allegati concernenti la valutazione ambientale strategica (VAS): "Dichiarazione di Sintesi iniziale" e "Parere ambientale motivato iniziale" alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/04/2024 sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 18/04/2024, proseguita nella seduta del 19/04/2024 per quanto di seguito riportato:


- successivamente al deposito della proposta di Adozione della Variante n. 3 al Piano di Governo del Territorio 2022, inerente all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA), è pervenuta una nota da parte di Autostrade per l'Italia in data 12 aprile 2024, prot. n. 18418.

Tale nota, pur non modificando gli elaborati costituenti all'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, integra i contributi già pervenuti e riportati negli allegati alla valutazione ambientale strategica (VAS): "Dichiarazione di Sintesi iniziale" e "Parere ambientale motivato iniziale" e, pertanto, questi ultimi verranno integrati con la nota sopra citata.

Motivazione

Il contributo è pervenuto successivamente al deposito della proposta di Adozione della Variante n. 3.

Prot. 0019836
del 22/04/2024 **A**
Titolo: 2 Classe: 3 Fascicolo: 1/2024





Settore 3
 Servizio Edilizia privata e urbanistica
 DL/sv/ls
 Prot. E. /
 Prot. U. 2024/0020413
 Tit. 6 Cl. 1 Fasc. 3/2023 Sottofasc. 1
 Pratica Edilizia n.

Seriate, 23 aprile 2024

V:\Edilizia\URBANISTICA\P.R.G. e P.G.T. e ante\05_P.G.T. VIGENTE\VAR 03_PCA\2_VAS\dichiarazione di sintesi iniziale - 2024.04.23.doc

DICHIARAZIONE DI SINTESI INIZIALE

(redatta dall'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente)

L'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE prevede che, quando viene adottato un piano o un programma, il pubblico ed i soggetti istituzionali siano informati e che sia reso disponibile, oltre al piano o programma oggetto di VAS, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva, del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell'art. 5, dei pareri espressi¹ e dei risultati delle consultazioni avviate², nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e le misure adottate in merito al monitoraggio della Direttiva³.

La dichiarazione di sintesi, come riportato dalla D.G.R. VIII/6420/2007 e s.m.i., prevede quindi i seguenti elementi:

- 1) riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico - Valutazione Ambientale VAS);
- 2) elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico;
- 3) dà informazioni sulle consultazioni e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;
- 4) illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di Piano o Programma;
- 5) dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;
- 6) dichiara come si è tenuto conto del parere ambientale motivato;
- 7) descrive le misure previste in merito al monitoraggio;
- 8) descrive le variazioni apportate alla documentazione di aggiornamento del P.C.A. e significative rispetto alla VAS (tale significatività e valutazione sarà espressa a seguito della valutazione delle osservazioni che perverranno dopo l'adozione e che sono meritevoli di accoglimento) nel caso di approvazione definitiva del piano e sulla base delle indicazioni contenute nel "Parere ambientale motivato finale".

1 - Sintesi del processo integrato tra piano e valutazione ambientale, nonché processo metodologico adottato.

La formazione del piano è avvenuta interattivamente con il processo di VAS, seguendo quindi lo schema metodologico proposto dalla D.C.R. VIII/351/2007 e sintetizzato in Figura 1. Tale processo interattivo, documentato nel Rapporto Ambientale, è stato sviluppato seguendo lo schema metodologico previsto dalla Direttiva 2001/42/CE che prevede:

- a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P.C.A. (rif. Capitolo 4 del Rapporto Ambientale) e del rapporto con altri piani/programmi (rif. Capitolo 5 del Rapporto Ambientale);
- b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione dell'aggiornamento del PCA (rif. Capitolo 8 del Rapporto Ambientale), cd. "Opzione zero";
- c. caratteristiche delle aree significativamente interessate dall'aggiornamento del P.C.A. (rif. Capitolo 6 del Rapporto Ambientale);
- d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente all'aggiornamento del P.C.A., ivi compresi in

¹ Ai sensi dell'art. 6.

² Ai sensi dell'art. 7.

³ Ai sensi dell'art. 10.

- particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE – sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE – e 92/43/CEE (Rif. 6.2.4 del Rapporto Ambientale);
- e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti all’aggiornamento del P.C.A., e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (rif. Capitolo 9 del Rapporto Ambientale) cd. “Sostenibilità ambientale e coerenza interna”;
 - f. possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute pubblica, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori (rif. Capitolo 6 del Rapporto Ambientale);
 - g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione dell’aggiornamento del P.C.A. (rif. Capitolo 6.2 del Rapporto Ambientale);
 - h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know – how) nella raccolta delle informazioni richieste (rif. Capitolo 10 del Rapporto Ambientale);
 - i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio (rif. Capitolo 11 del Rapporto Ambientale);
 - j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti (riportata in Allegato al Rapporto Ambientale).




Figura 1: Processo integrato Piano - VAS

2 - Soggetti coinvolti, informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico.

I soggetti coinvolti, individuati mediante atto di concerto tra Autorità Procedente ed Autorità Competente, sono:

- a) Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA (Dipartimento provinciale di Bergamo e Brescia), ATS (Settore Prevenzione di Bergamo Est – sede di Trescore Balneario), Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Parco del Serio.
- b) Enti territorialmente interessati: Comuni confinanti (Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Bergamo, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Gorle, Grassobbio, Orio al Serio, Pedrengo), Provincia di Bergamo, Autorità di Bacino del Fiume Po, Regione Lombardia UTR Bergamo, Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo, Uniacque S.p.A., SACBO S.p.A., ENAC Direzione generale, Regione Lombardia (DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo: UO Strumenti per il governo del territorio e UO Programmazione territoriale e Urbanistica, DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile: UO Parchi, tutela della biodiversità e UO Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali), Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
- c) Pubblico: gestori dei servizi a rete (telefonia/dati, acqua, fognatura, elettricità, ecc.), gestori dei servizi ambientali e correlati, gestori di trasporto pubblico, associazioni ambientaliste operanti sul territorio, associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei costruttori edili, pubblico ed associazioni varie di cittadini, come definite dall’art. 5, c. 1.u e c. 1.v del d.lgs 152/2006, che possano avere interesse nel procedimento. Durante la fase di scoping non sono pervenuti contributi che indicassero la necessità di integrazione/modifica dei soggetti da coinvolgere attivamente nel processo di VAS.

Per le consultazioni della Conferenza di valutazione sono stati convocati i “Soggetti competenti in materia ambientale” e gli “Enti territorialmente interessati”, nonché sono stati invitati i soggetti del pubblico interessato.

Le sedute della conferenza di valutazione sono avvenute il 4 agosto 2023 (fase di scoping) e il 9 aprile 2024 (fase di valutazione tesa ad illustrare i contenuti del Rapporto Ambientale/Sintesi non Tecnica ed elementi essenziali dell’aggiornamento del P.C.A.).

Il coinvolgimento del pubblico è avvenuto anche attraverso la pubblicazione su WEB/SIVAS di tutti i documenti di riferimento.

3 - Informazioni sulle consultazioni, sulla partecipazione, sui contributi ricevuti e sui pareri espressi.

In tutte le consultazioni formali della conferenza di valutazione sono stati redatti appositi verbali. Durante lo specifico avvio del procedimento, inerente alla VAS, non è pervenuto alcun contributo pertinente allo sviluppo della VAS.

Durante la fase di scoping, sono pervenuti: UN contributo da parte del “Pubblico”, NESSUN contributo da parte di “Enti territorialmente interessati” e DUE da parte dei “Soggetti competenti in materia ambientale”.

Nella successiva fase di valutazione, sono pervenuti⁴: UNO da parte del “Pubblico”, TRE contributi da parte di “Enti territorialmente interessati” e DUE da parte di “Soggetti competenti in materia ambientale”.

Tutti i contributi pertinenti sono stati considerati (nel Rapporto Ambientale e/o nel Parere Ambientale Motivato), con particolare riguardo alla loro attinenza ed agli eventuali effetti sul procedimento di VAS dell’aggiornamento del P.C.A.; analoga valutazione è stata fatta per i verbali delle conferenze di valutazione con gli “Enti territorialmente interessati” e “Soggetti competenti in materia ambientale”.

4 - Alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di Piano o Programma.

Le alternative valutate sono: opzione “Zero” ed alternative generali.

L’opzione “Zero”, come evidenziato nel Capitolo 8 del Rapporto Ambientale, non è stata attuata per l’assenza di adeguati strumenti aggiornati di tutela della salute umana.

Le altre possibili alternative non sono risultate significative (Capitolo 10 del Rapporto Ambientale).

⁴ Aggiornata a seguito di emendamento alla delibera di C.C. nella seduta del 18-19 aprile 2024.

5 - Modalità di integrazione nell'aggiornamento del PCA delle considerazioni ambientali riportate nel Rapporto Ambientale.

Come evidenziato al punto 1), la formazione dell'aggiornamento del P.C.A. è avvenuta interattivamente con il processo di VAS, seguendo quindi lo schema metodologico proposto dalla D.C.R. VIII/351/2007 e sintetizzato in Figura 1. Pertanto, nell'intero processo di formazione dell'aggiornamento del P.C.A. si è avuto un continuo contributo da parte del processo di VAS nella configurazione definitiva dell'aggiornamento del P.C.A..

Nel Rapporto Ambientale è documentato, in sintesi, questo processo interattivo (riguardo agli elementi più significativi), basato anche sui contributi pervenuti / Conferenza di Valutazione.

6 - Implementazione del parere ambientale motivato nell'aggiornamento del PCA

Il Parere Ambientale Motivato ha specificato che: (a) sia integrato il monitoraggio del P.G.T. con alcuni indicatori contenuti nel Rapporto Ambientale, eventualmente supportato dalle indicazioni fornite dal MASE.

7 - Misure previste in merito al monitoraggio

Al fine di standardizzare e semplificare il monitoraggio, oltre che rendere leggibile nel tempo l'evoluzione dell'ambiente a seguito dell'attuazione dell'aggiornamento del P.C.A., sono stati confermati gli indicatori di processo del P.G.T. (per verificare lo stato di avanzamento e le modalità di attuazione degli interventi del Piano) e gli indicatori di contesto del P.G.T. (per monitorare l'evoluzione del contesto ambientale, territoriale ed economico). Sono stati integrati indicatori di risultato od obiettivi (per verificare gli effetti, sulle componenti ambientali, indotti dagli interventi) specifici per il P.C.A..

Tutti gli indicatori sono caratterizzati da: popolabilità e aggiornabilità, costo di produzione e di elaborazione sufficientemente basso, sensibilità alle azioni di piano, tempo di risposta adeguato e comunicabilità.

È previsto un report periodico, pubblico e pubblicizzato, oltre che con procedure atte alla sua condivisione con gli "Enti territorialmente interessati", "Soggetti competenti in materia ambientale" ed il "Pubblico". La cadenza periodica prevista, confluita in quella del monitoraggio del P.G.T., è la seguente: un report iniziale (entro un mese dall'approvazione del P.C.A.) ed un report periodico annuale (redatto alla scadenza di ogni anno, sino alla completa attuazione del piano o sino ad un aggiornamento del P.C.A. sostanziale).

AUTORITÀ PROCEDENTE

Simona Viganò

AUTORITÀ COMPETENTE

Alessia Galletti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005



Settore 3
Servizio SUAP e Ambiente
Prot. U. 2024/0020414

Seriate, 23 aprile 2024

Tit. 6 Cl. 1 Fasc. 3/2023 Sottofasc. 1

V:\Edilizia\URBANISTICA\P.R.G. e P.G.T. e ante\05_P.G.T. VIGENTE\VAR 03_PCA\2_VAS\Parere ambientale iniziale - 2024.04.23.doc

PARERE AMBIENTALE MOTIVATO INIZIALE

Premesse

La legge regionale n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" nella quale Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

La D.G.R. VIII/6420/2007 ha previsto Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della LR 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi" approvati con D.C.R. VIII/351/2007", la stessa è stata integrata/modificata dalle D.G.R. VIII/10971/2009, D.G.R. IX/761/2010 e D.G.R. IX/3836/2012.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), come modificato in modo significativo dal D.lgs. n. 4/2008.

A seguito di approvazione, da parte del Consiglio regionale, degli Indirizzi citati, con propria delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20 aprile 2023 (avviso pubblico prot. n. 19558 del 2 maggio 2023) il Comune ha avviato il procedimento aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) unitamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con contestuale possibile associata variante urbanistica al P.G.T. (nel caso di previsioni non coerenti/compatibili con un'ordinata classificazione acustica del territorio comunale).

Con la stessa delibera Giunta Comunale n. 60 del 20 aprile 2023 sono stati individuate l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente.

Con successivo atto, di concerto tra Autorità Procedente ed Autorità Competente, sono state definite le modalità operative/organizzative della Conferenza di valutazione e di informazione del pubblico.

Con nota del 30 giugno 2023, prot. n. 29074, è stata convocata la prima seduta della conferenza di valutazione effettuata in data 4 agosto 2023 attuata con l'ausilio del documento di scoping (documentazione di riferimento resa disponibile su WEB/SIVAS dal giorno 30 giugno 2023).

Con nota del 29 febbraio 2024, prot. n. 9943, è stata convocata la seconda seduta

SUAP e Ambiente

della conferenza di valutazione effettuata in data 9 aprile 2024 per illustrare i contenuti del Rapporto Ambientale/Sintesi non tecnica e la configurazione della bozza della documentazione di aggiornamento del PCA (documentazione resa inizialmente disponibile su WEB/SIVAS dal giorno 29 febbraio 2024).

Il piano oggetto di valutazione è da intendersi come strumento di gestione e di controllo delle dinamiche insediative concernenti l'ambito urbano che determinano emissioni sonore e costituisce, nell'immediato, un elemento di conoscenza e di consapevolezza ambientale che impegna l'Amministrazione Comunale ad attuare un sistema di interventi, e di relativi strumenti coordinati, necessari a perseguire gli obiettivi di tutela della salute e della qualità acustica del territorio comunale.

La classificazione acustica è strumento fondamentale per verificare la compatibilità di nuove opere o nuove attività rispetto alla zona acustica in cui sono inserite e, laddove ove tale compatibilità non vi fosse, di avviare piani di risanamento/bonifica acustica che ne garantiscano la compatibilità.

Inoltre, in termini di controllo sulle attività esistenti o sulle modifiche delle stesse, oltre al rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica, va valutato e rispettato anche il limite differenziale, che è uguale su tutto il territorio indipendentemente della classe di appartenenza.

Si evidenzia che, a seguito dell'esperimento della VAS, non si sono rese necessarie modifiche alla componente urbanistica del P.G.T. in quanto non sono emerse previsioni non coerenti/compatibili con una ordinata classificazione acustica del territorio comunale.

Si evidenzia, altresì, che le previsioni dell'aggiornamento del P.C.A., in rapporto alla pianificazione sovraordinata e dei comuni contermini, sono coerenti.

L'aggiornamento del P.C.A. si configura come strumento di gestione del clima acustico che non comporta aggravii del quadro ambientale e non contiene scelte che determinano pregiudizio per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Infine, si rileva che, con riferimento al progetto di P.C.A. depositato a seguito dell'esperimento della VAS si sono apportate alcune modifiche, le cui più significative riguardano: (1) rettifica del perimetro dell'area aeroportuale secondo la geometria approvata nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, (2) modifica della classificazione acustica dell'area Oasi Verde per la presenza dell'edificio denominato "Chiosco", (3) inserimento di porzione in Classe III, in prossimità del confine comunale per evitare salti di classe con il confinante Comune di Bergamo e (4) modifiche minori alla normativa di P.C.A..

Considerazioni

Sono stati valutati, nel Rapporto Ambientale, i contributi pervenuti nella fase di avvio del procedimento per la VAS da parte di:

- a) Enti territorialmente interessati: nessun contributo pervenuto;
- b) Soggetti competenti in materia ambientale: nessun contributo pervenuto;
- c) Pubblico: nessun contributo per lo sviluppo della VAS.

Sono stati valutati, nel Rapporto Ambientale, i contributi pervenuti nella fase di scoping da parte di:

- a) Enti territorialmente interessati: nessun contributo pervenuto;
- b) Soggetti competenti in materia ambientale: DUE contributi pervenuti:

- Contributo ATS Bergamo (prot. n. 32839 del 25 luglio 2023)
 - Contributo ARPA Lombardia (prot. n. 34759 del 3 agosto 2023)
- c) Pubblico: UN contributo pervenuto
- a) Contributo RFI (prot. n. 43071 del 25 settembre 2023)

Sono stati valutati i pareri/contributi pervenuti nella fase di valutazione da parte di¹:

- a) Enti territorialmente interessati: TRE contributi pervenuti;
- Contributo ATO (prot. n. 15221 del 4 aprile 2024) - Nulla da rilevare
 - Contributo Comune di Bergamo (prot. n. 15110 del 4 aprile 2024) - Segnala la presenza di un salto di classe in prossimità del confine comunale
 - Contributo Provincia di Bergamo (prot. n. 18010 del 11 aprile 2024) - Nulla da rilevare
- b) Soggetti competenti in materia ambientale: DUE contributi pervenuti;
- Contributo ATS Bergamo (prot. n. 11513 del 11 marzo 2024) - Il contributo non evidenzia elementi particolari rispetto agli elementi essenziali dell'aggiornamento del PCA
 - Contributo ARPA Lombardia (prot. n. 17587 del 10 aprile 2024) - Il contributo suggerisce puntuali modifiche e specificazioni, non influenti sulla pianificazione
- c) Pubblico: UN contributo pervenuto da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. (prot. n. 18418 del 12 aprile 2024) - Il contributo richiama il rispetto della normativa vigente e non evidenzia elementi particolari rispetto all'aggiornamento del PCA.

I pareri/contributi pervenuti, significativi per lo sviluppo della VAS e sintetizzati nel rapporto ambientale, ed i pareri/contributi pervenuti nella fase di valutazione hanno contribuito alla formulazione definitiva dell'aggiornamento del PCA.

Sono stati inoltre valutati i contenuti dei verbali delle due sedute della conferenza di valutazione: seduta del 4 agosto 2023 (fase di scoping) e 9 aprile 2024 (fase di valutazione) e, in base ai contributi pervenuti non è risultato necessario aggiornare / integrare il Rapporto Ambientale e relativi allegati.

Per quanto sopra espresso l'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente

DECRETA

- 1) di esprimere, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 parere ambientale positivo circa la compatibilità ambientale dell'aggiornamento del PCA a condizione che si ottemperi alle seguenti

¹ Aggiornata a seguito di emendamento alla delibera di C.C. nella seduta del 18-19 aprile 2024

prescrizioni:


- a) sia integrato il monitoraggio del P.G.T. con alcuni indicatori contenuti nel Rapporto Ambientale, eventualmente supportato dalle indicazioni fornite dal MASE;
- 2) di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai Soggetti istituzionali invitati nel processo di scoping e valutazione (a seguito dell'adozione):
- a) Soggetti competenti in materia ambientale;
 - b) Enti territorialmente interessati;
- 3) di provvedere altresì, per opportuna conoscenza al pubblico, alla pubblicazione su SIVAS e, per trenta giorni, sull'Albo Pretorio del presente decreto.

AUTORITÀ COMPETENTE
Alessia Galletti

AUTORITÀ PROCEDENTE
Simona Viganò

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005



Legenda

Confine comunale

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI SERIATE

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNI CONFINANTI

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



TECNO.GEO.
CORNA PELIZZOLI ROTA & P.

via ...

...

I tecnici incaricati:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli

Iscritto nell'ENTECA al n. 10800



Dott. Geol. Luigi Corna

Iscritto nell'ENTECA al n. 1653



Elaborato n.:

01

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
E SINTESI DELLE PREVISIONI ACUSTICHE DEI
COMUNI CONFINANTI

Revisione n.:

01

Data:

Aprile 2024

Scala:

1:10.000

GORLE

PEDRENGO

BERGAMO

ALBANO
SANT'ALESSANDRO

ORIO AL SERIO

BRUSAPORTO



Regione Lombardia



Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



TECNO GEO
CORNA PALIZZOLI ROSA S.p.A.


I tecnici incaricati:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli

iscritto nell'INTECA al n. 10800

Dott. Geol. Luigi Corna

iscritto nell'INTECA al n. 1653



LEGENDA

- Confine comunale
- Perimetro del Tessuto Urbano Consolidato

TERRITORIO URBANO

Tessuti edificati a bassa trasformabilità

- Tessuto di impianto tradizionale art.19
- Nucleo di origine rurale art.20
- Tessuto omogeneo saturo art.21
- Tessuto urbano di valenza ecologica o paesaggistica art.22

Tessuti edificati a media trasformabilità

- Tessuto di recente impianto art.23
- Comparto edificatorio via Venezian art.23 comma 6
- Tessuto produttivo art.24

Tessuti edificati ad alta trasformabilità

- Distributore di carburante art.25
- Tessuto commerciale art.26

Altri tessuti

- Piano Attuativo e altro provvedimento autorizzativo in corso art.27

TERRITORIO EXTRAURBANO

- Tessuto agricolo produttivo art.28
- Tessuto con funzione ecologica, paesaggistica o di salvaguardia art.29
- Parco Regionale del Serio art.15
- Corso d'acqua art.30

ALTRE INDICAZIONI

- Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano Titolo IV
- Aree per Logistica art.24 comma 3
- Aree per servizi Titolo III
- Parcheggi privati art.14
- Viabilità esistente art.35 comma 2b
- Viabilità di progetto art.43 comma 2
- Edificio da riattivare art.23 comma 4

Elaborato n.:
2A

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
ESTRATTO DELLA TAV. N. 03 DEL P.C.T. VIGENTE "PRL - AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE"

Revisione n.: 01 Data: Aprile 2024 Scala: 1:5.000

ORIO AL SERIO

BAGNATICA

GRASSOBBIO

CALCINATE

CAVERNAGO

LEGENDA

-  Confine comunale
-  Perimetro del Tessuto Urbano Consolidato
- TERRITORIO URBANO**
- Tessuti edificati a bassa trasformabilità**
-  Tessuto di impianto tradizionale art.19
-  Nucleo di origine rurale art.20
-  Tessuto omogeneo saturo art.21
-  Tessuto urbano di valenza ecologica o paesaggistica art.22
- Tessuti edificati a media trasformabilità**
-  Tessuto di recente impianto art.23
-  Comparto edificatorio via Venezian art.23 comma 6
-  Tessuto produttivo art.24
- Tessuti edificati ad alta trasformabilità**
-  Distributore di carburante art.25
-  Tessuto commerciale art.26
- Altri tessuti**
-  Piano Attuativo e altro provvedimento autorizzativo in corso art.27
- TERRITORIO EXTRAURBANO**
-  Tessuto agricolo produttivo art.28
-  Tessuto con funzione ecologica, paesaggistica o di salvaguardia art.29
-  Parco Regionale del Serio art.15
-  Corso d'acqua art.30
- ALTRE INDICAZIONI**
-  Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano Titolo IV
-  Aree per Logistica art.24 comma 3
-  Aree per servizi Titolo III
-  Parcheggi privati art.14
-  Viabilità esistente art.35 comma 2b
-  Viabilità di progetto art.43 comma 2
-  Edificio da riattivare art.23 comma 4



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



TECNO.GEO.
CORNIA PELIZZOLI ROTA s.r.l.

I tecnici incaricati:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800

Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto nell'ENTECA al n. 1653

Elaborato n.:

2B

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO
ESTRATTO DELLA TAV. N. 03 DEL P.G.T. VIGENTE "PaR1 - AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE"

Revisione n.:

01

Data:

Aprile 2024

Scala:

1:5.000



Regione Lombardia



Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



TECNO.GEO.
CORNA PELIZZOLI SPA s.r.l.
Via S. Felice 10 - 24040 Seriate (BG)
Tel. 035 9999999 - Fax 035 9999998
www.tecnogeo.com

I tecnici incaricati:
Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800

Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto nell'ENTECA al n. 1653

Elaborato n. 3A	Adottato con deliberazione del C.C. n. del Pubblicato sul B.U.R.L. n. del Approvato con deliberazione del C.C. n. del Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Revisione n. Rev. 01	Adozione n. AZZONAMENTO ACUSTICO COMUNALE
Data Aprile 2024	Scala 1:5.000

Tabella - Valori limite di emissione - $L_{eq} A$ in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno Ore 6-22	Notturmo Ore 22-6
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella - Valori limite di immissione - $L_{eq} A$ in dB(A)



CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno Ore 6-22	Notturmo Ore 22-6
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Legenda

Confine comunale

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali






Tabella - Valori limite di emissione - $L_{eq} A$ in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno Ore 6-22	Notturno Ore 22-6
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella - Valori limite di immissione - $L_{eq} A$ in dB(A)


CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno Ore 6-22	Notturno Ore 22-6
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Legenda

Confine comunale

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali



Regione Lombardia



Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

**Piano di
Zonizzazione
Acustica**




TECNO.GEO.
CORNIA PELIZZOLI ROTA & P.

I tecnici incaricati:


Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800

Dott. Geol. Luigi Cornia
Iscritto nell'ENTECA al n. 1653



3B

AZZONAMENTO ACUSTICO COMUNALE



Legenda

Confine comunale

Area feste

FASCIA INFRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE

Tipo di strada A - Fascia A

Tipo di strada A - Fascia B

Tipo di strada B - Fascia A

Tipo di strada B - Fascia B

Tipo di strada C - Sottotipo Cb - Fascia A

Tipo di strada C - Sottotipo Cb - Fascia B

FASCIA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA ESISTENTE

Fascia A

Fascia B

FASCIA INFRASTRUTTURA AEROPORTUALE

derivate da PZA AEROPORTUALE a seguito conclusione procedura di VAS D.M.96_07/03/2023

Intorno aeroportuale ZONA A

Intorno aeroportuale ZONA B

Intorno aeroportuale ZONA C

Tabella - Fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie

TIPO DI FERROVIA	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
		GIORNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	GIORNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
NUOVA REALIZZAZIONE VELOCITA' DI PROGETTO > 200 km/h	250	50	40	65	55
NUOVA REALIZZAZIONE VELOCITA' DI PROGETTO < 200 km/h	100 m (Fascia A)	50	40	70	60
ESISTENTI E ASSIMILABILI	150 m (Fascia B)	50	40	65	55

* Per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella - Fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione per strade di nuova realizzazione



TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			GIORNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	GIORNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A (autostrada)	S	250	50	40	65	55
B (extraurbana principale)	C.1	250	50	40	65	55
C (extraurbana secondaria)	C.2	150	50	40	65	55
D (urbana di scorrimento)	E (urbana di quartiere)	100	50	40	65	55
F (locale)		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995.			

* Per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella - Fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)


TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			GIORNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	GIORNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A (autostrada)	S	100 (fascia A)	50	40	70	60
B (extraurbana principale)	C	100 (fascia A)	50	40	70	60
C (extraurbana secondaria)	Cb (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1989)	100 (fascia A)	50	40	70	60
D (urbana di scorrimento)	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100 (fascia A)	50	40	70	60
E (urbana di quartiere)	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100 (fascia B)	50	40	70	60
F (locale)		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995.			

* Per le scuole vale solo il limite diurno



COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



TECNO.GEO. CORINA PELIZZOLI SPA s.r.l. I tecnici incaricati:


Dott. Ing. Davide Pelizzoli

Dott. Geol. Luigi Coma

Elaborato n. **4A** Adottato con deliberazione del C.C. n. del Pubblicato sul B.U.R.L. n. del Approvato con deliberazione del C.C. n. del Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

FASCE ACUSTICHE DELLE INFRASTRUTTURE

Revisione n. **Rev. 01** Data **Aprile 2024** Scala **1:5.000**



Legenda

- Confine comunale
- Area feste

FASCIA INFRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE

- Tipo di strada A - Fascia A
- Tipo di strada A - Fascia B
- Tipo di strada B - Fascia A
- Tipo di strada B - Fascia B
- Tipo di strada C - Sottotipo Cb - Fascia A
- Tipo di strada C - Sottotipo Cb - Fascia B

FASCIA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA ESISTENTE

- Fascia A
- Fascia B

FASCIA INFRASTRUTTURA AEROPORTUALE

derivate da PZA AEROPORTUALE a seguito conclusione procedura di VAS D.M.96_07/03/2023

- Intorno aeroportuale ZONA A
- Intorno aeroportuale ZONA B
- Intorno aeroportuale ZONA C

Tabella - Fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie

TIPO DI FERROVIA	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
		DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
NUOVA REALIZZAZIONE VELOCITA' DI PROGETTO > 200 km/h	250	50	40	65	55
NUOVA REALIZZAZIONE VELOCITA' DI PROGETTO < 200 km/h	100 m (Fascia A)	50	40	70	60
ESISTENTI E ASSIMILABILI	150 m (Fascia B)	50	40	65	55

* Per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella - Fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A (autostrada)		250	50	40	65	55
B (extraurbana principale)		250	50	40	65	55
C (extraurbana secondaria)	C.1	250	50	40	65	55
	C.2	150	50	40	65	55
D (urbana di scorrimento)		100	50	40	65	55
E (urbana di quartiere)		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995.			
F (locale)		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995.			

* Per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella - Fasce di pertinenza e relativi limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A (autostrada)		250 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70	60
B (extraurbana principale)		100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70	60
C (extraurbana secondaria)	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A) 150 (fascia B)	50	40	70	60
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) 50 (fascia B)	50	40	70	60
D (urbana di scorrimento)	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E (urbana di quartiere)		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995.			
F (locale)		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447/1995.			

* Per le scuole vale solo il limite diurno



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica




TECNO.GEO.
CORNA PELIZZOLI NOTTA & C.

I tecnici incaricati:


Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800

Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto nell'ENTECA al n. 1853



4B

FASCE ACUSTICHE DELLE INFRASTRUTTURE



Elaborato n.	Adottato con deliberazione del C.C. n. del Pubblicato sul B.U.R.L. n. del Approvato con deliberazione del C.C. n. del Pubblicato sul B.U.R.L. n. del	
Revisione n.	Rev. 01	DATA: Aprile 2024 SCALA: 1:5.000

Inquadramento - scala 1:2.000



Ambito di trasformazione AT1.a








Estratto PZA vigente - scala 1:2.000




Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:2.000



LEGENDA PZA VIGENTE


-  CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
-  CLASSE II - AREE PREVALENTEMENTE REDSIDENZIALI
-  CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO
-  CLASSE IV - AREE AD INTENSA ATTIVITA' UMANA
-  CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
-  CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
-  CONFINE COMUNALE

Inquadramento - scala 1:2.000




Ambito di trasformazione AT5-AT6








Estratto PZA vigente - scala 1:2.000



Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:2.000



LEGENDA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PZA

-  Confi
- ZONIZZAZIONE ACUSTICA**
-  CLASSE I - Aree particolarmente protette
-  CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
-  CLASSE III - Aree di tipo misto
-  CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
-  CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
-  CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Inquadramento - scala 1:2.000




Ambito di trasformazione AT8

Estratto PZA vigente - scala 1:2.000



Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:2.000



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo


COMUNE DI SERIATE

Piano di
Zonizzazione
Acustica



TECNO GEO.
CORNA PELIZZOLI ROTA & S.p.A.

Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10900



I tecnici incaricati:

Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto nell'ENTECA al n. 1653



Elaborato n.: **5A**
Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

PLANIMETRIE DI RAFFRONTO MODIFICHE
PZA VIGENTE - PZA AGGIORNAMENTO 2023

Revisione n.: 01 Data: Aprile 2024 Scala: 1:2.000

Via Colleoni, tratto compreso tra via Monte Rosa e via Monte Bianco


Inquadramento con Estratto PdR1 - scala 1:2.000



Estratto PZA vigente - scala 1:2.000



Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:2.000



LEGENDA INQUADRAMENTO

- Confine comunale
- Tessuti edificati a media trasformabilità**
 - Tessuto di recente impianto
 - Comparto edificatorio via Venezian
 - Tessuto produttivo
- Tessuti edificati ad alta trasformabilità**
 - Distributore di carburante
 - Tessuto commerciale
- Altri tessuti**
 - Piano Attuativo e altro provvedimento autorizzativo in corso

LEGENDA PZA VIGENTE

- CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
- CLASSE II - AREE PREVALENTEMENTE REDSIDENZIALI
- CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO
- CLASSE IV - AREE AD INTENSA ATTIVITA' UMANA
- CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
- CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
- CONFINE COMUNALE

LEGENDA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PZA


- Confii

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Via Italia tratto a confine Comune di Seriate - Comune di Bergamo


Inquadramento con Estratto PdR1 - scala 1:2.000



Estratto PZA vigente - scala 1:2.000



Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:2.000



Inquadramento con Estratto PdR1 - scala 1:2.000




Oasi Verde


Estratto PZA vigente - scala 1:2.000



Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:2.000



Inquadramento con Estratto PdR1 - scala 1:4.000




Perimetro area aeroportuale

Estratto PZA vigente - scala 1:4.000



Estratto proposta aggiornamento PZA - scala 1:4.000



Regione Lombardia



Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



TECNO.GEO.
CORNA PELIZZOLI ROSA & P.

Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800



I tecnici incaricati:

Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto nell'ENTECA al n. 1653



Elaborato n.:

5B

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

PLANIMETRIE DI RAFFRONTO MODIFICHE
PZA VIGENTE - PZA AGGIORNAMENTO 2023

Revisione n.:

01

Data:

Aprile 2024

Scala:

1:2.000



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



CORNA PELIZZOLI ROTA s.r.l.
Società di Ingegneria

Sede: Via Comidoni n. 27 - 24124 Bergamo
C.F. e P.IVA: 0345500167 - N.REA: BG-0380191
Tel. 035 4175299
<http://www.studiotecnogeo.it>

Dott. Geol. Luigi Corna
Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia n. 765
Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 2894
Dott. Geol. Matteo Rota
Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia n. 1230

I tecnici incaricati:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800

Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto all'ENTECA al n. 1653



Elaborato n.:

06

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

RELAZIONE TECNICA

Revisione n.:

01

Data:

Aprile 2024

Scala:

--:-----



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	5
4	VERIFICA CON LA ZONIZZAZIONE DEI COMUNI LIMITROFI.....	7
5	MODIFICHE APPORTATE ALLA ZONIZZAZIONE VIGENTE	11
5.1	SEGNALAZIONI/ESPOSTI.....	11
5.2	VALUTAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE NUOVO PGT	12
6	MODIFICA PUNTUALE PZA VIGENTE	28
7	INFRASTRUTTURE STRADALI	29
7.1	CONFRONTO TRA PZA VIGENTE E PZA AGGIORNATO.....	31
8	INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	32
8.1	CONFRONTO TRA PZA VIGENTE E PZA AGGIORNATO.....	33
9	ATTIVITA' ED AREE DI RISPETTO AEROPORTUALI	33
9.1	CONFRONTO TRA PZA VIGENTE E PZA AGGIORNATO.....	33



1 PREMESSA

La presente relazione viene redatta a seguito dell'incarico conferito dal Comune di Seriate con Determinazione n. 434 del 09 maggio 2023, per l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) vigente in quanto è stato approvato il 13/06/2022 il Nuovo PGT comunale.

Il vigente Piano di Zonizzazione Acustica è stato approvato dal Comune di Seriate il 06/04/2009.

Scopo del presente aggiornamento è la verifica della coerenza del Piano di Zonizzazione Acustica vigente con le modifiche intervenute dalla sua approvazione ad oggi e pertanto le attività eseguite per svolgere il presente incarico hanno riguardato:

- la verifica della coerenza tra la zonizzazione acustica del Comune di Seriate e la zonizzazione acustica dei Comuni contermini;
- l'individuazione delle nuove Aree di Trasformazione previste nel Nuovo PGT comunale e la verifica della coerenza tra la previsione di destinazione d'uso e la classe acustica prevista per tale zona dal PZA vigente;
- la presa d'atto della classificazione stradale fornita dagli Uffici Comunali, con la verifica dell'applicazione delle fasce di rispetto acustico previste lungo entrambi i lati dell'infrastruttura stradale;
- la presa d'atto della linea ferroviaria presente sul territorio comunale, con la verifica dell'applicazione delle fasce di rispetto acustico previste lungo entrambi i lati dell'infrastruttura ferroviaria;
- la presa d'atto del PZA dell'aeroporto "Caravaggio" di Orio al Serio e applicazione delle fasce di rispetto aeroportuale individuate a seguito della procedura VAS conclusasi con il D.M. n. 96 del 07/03/2023.

Gli elaborati relativi all'aggiornamento del PZA vigente saranno i seguenti:

- Elaborato n. 01 "Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni acustiche dei comuni confinanti";
- Elaborati nn. 2A e 2B "Planimetria stato di fatto (*Estratto della tav. 03 del PGT vigente "PdR1 – Ambito di applicazione della disciplina del piano delle regole"*)";
- Elaborati nn. 3A e 3B "Azzonamento acustico comunale";
- Elaborati n. 4A e 4B "Fasce acustiche delle infrastrutture";
- Elaborati nn. 5A e 5B "Planimetrie di raffronto modifiche PZA vigente – PZA aggiornamento 2023",
- Elaborato n. 06 "NTA del PZA"
- Elaborato n. 07 "Relazione tecnica".



2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento in materia di tutela dall'inquinamento acustico è la seguente:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro in materia di inquinamento acustico” ed i relativi decreti applicativi, che stabiliscono, fra l'altro, le competenze delle pubbliche amministrazioni, i valori limite del rumore, le definizioni tecniche, gli obblighi relativamente ai piani di risanamento acustici, le tecniche di rilevamento, i requisiti acustici degli edifici, le disposizioni in materia di impatto e clima acustico; la legge è stata successivamente modificata con il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in relazione alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- la Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e relative deliberazioni della Giunta Regionale, che danno disposizioni e indicazioni tecniche in merito ai piani di risanamento, alla redazione della classificazione acustica del territorio comunale e della documentazione previsionale di impatto e di clima acustico;
- la Delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 2001 n. 6906, relativa ai criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese, da presentarsi ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- le Delibere della Giunta Regionale del 02 luglio 2002 n. 9776 e del 10 febbraio 2010vn. 11349, relative ai criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- le Delibere della Giunta Regionale del 8 marzo 2002 n. 8313, del 10 gennaio 2014 n. 1217, del 4 dicembre 2017 n. 7477 e del 14 dicembre 2020 n. 4025, relative ai criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.



3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997 il territorio comunale deve essere suddiviso in classi acustiche in base alle destinazioni d'uso della tabella A del suddetto Decreto, di seguito riportata.

Estratto Tabella A: D.P.C.M. 14 novembre 1997

CLASSE I - Aree particolarmente protette <i>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</i>
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale <i>Rientrano in questa classe le aree interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</i>
CLASSE III - Aree di tipo misto <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</i>
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana <i>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</i>
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali <i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i>
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali <i>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</i>

L'art. 2, comma 1, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 definisce i valori limite acustici da considerare:

- Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- Valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Successivamente il D.P.C.M. 14 novembre 1997 quantifica per ciascuna classe acustica i valori dei limiti definiti dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Di seguito si riportano estratti delle tabelle con i valori dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.



Tabella: Valori limite di emissione - Laq in dB (A) (Tabella B del D. P.C. M. 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>III - Aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	65	65

Tabella: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Tabella C del D. P.C. M. 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III - Aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

Tabella: Valori di qualità (Leq in dB(A)) – (Tabella D del D.P.C.M. 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III - Aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	70	70

Tabella: Valori di attenzione - Leq in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	60	45	50	40
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	65	50	55	45
<i>III - Aree di tipo misto</i>	70	55	60	50
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	75	60	65	55
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	80	65	70	60
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	80	75	70	70



4 VERIFICA CON LA ZONIZZAZIONE DEI COMUNI LIMITROFI

L'aggiornamento del PZA vigente ha tenuto conto della classificazione acustica prevista dai PZA dei Comuni confinanti con Seriate, al fine di evitare disomogeneità nelle aree appartenenti a comuni differenti e soprattutto rispettare quanto riportato nell'art 4, comma 1, Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e nell'art. 2, comma 3, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13:

“.....b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A); c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/1995, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b);”.

Grazie alla banca dati di Regione Lombardia denominata MIRCA e agli elaborati digitali scaricati dai siti ufficiali dei Comuni limitrofi a Seriate:

- Gorle, a nord;
- Pedrengo, a nord;
- Albano S. Alessandro, a est;
- Brusaporto, a est;
- Bagnatica, a est;
- Calcinate, a sud;
- Cavernago, a sud;
- Orio al Serio, a sud e ovest;
- Bergamo, a ovest;
- Grassobbio, a sud e ovest.

è stato possibile redigere l'Elaborato n. 01 “Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni acustiche dei comuni confinanti”.

Secondo tale elaborato è possibile riscontrare come le classi acustiche sul territorio comunale di Seriate siano coerenti con quelle dei comuni limitrofi ed in particolare non presentano un contatto diretto con la classe acustica con valore limite superiore a 5 dB(A), il così detto salto di classe.

Solo in due casi la coerenza e il salto di classe non risultano rispettati:


- tratto di confine Seriate-Bergamo;
- tratto di confine Seriate-Pedrengo.



4.1.1 Tratto di confine Seriate-Bergamo

Si evidenzia come già adesso il tratto di confine Bergamo – Seriate, in corrispondenza della SS 42 (denominata via Borgo Palazzo in Comune di Bergamo e via Italia in Comune di Seriate) presenta un salto di classe tra la classe acustica II, posta appena a monte del tratto terminale di via Borgo Palazzo (Comune di Bergamo), e la classe acustica IV, posta come fascia acustica di via Italia (Comune di Bergamo), e prevista in quanto la SS 42 presenta un traffico consistente.

Estratto Elaborato n. 01 “Planimetria di inquadramento territoriale e sintesi delle previsioni acustiche dei comuni confinanti”
Particolare del salto di classe tra Comune di Bergamo e Comune di Seriate



Il Piano di Zonizzazione Acustica vigente di Seriate è stato approvato nel 2009, mentre quello di Bergamo è stato approvato nel 2014, quindi successivamente.

Si ritiene che tale salto di classe sia dovuto al fatto che durante l'estensione del PZA di Bergamo si sia impropriamente considerata la via Italia in classe acustica III, come riportato nell'estratto seguente.

Estratto “Azzonamento acustico complessivo” PZA di Bergamo







Per risolvere la presenza del salto di classe, in corrispondenza del confine comunale si è ridotta la fascia di classe IV, legata alla presenza della strada, e si è inserita una zona cuscinetto di classe III.

La modifica proposta si ritrova nell'estratto della El. 5B del PZA in aggiornamento, di cui di seguito si riporta estratto.

PZA vigente



PZA proposta di aggiornamento





4.1.2 Tratto di confine Seriate-Pedrengo

Secondo il PZA del Comune di Seriate, la via Bartolomeo Colleoni, nel tratto compreso tra via Monte Rosa e via Monte Bianco, risulta inserita in classe II, mentre le strade che la delimitano (via Monte Rosa e via monte Bianco) sono in classe III, fascia cuscinetto per la restante parte che risulta in classe IV.

L'area a nord della via Colleoni, è in Comune di Pedrengo e secondo il vigente PZA comunale risulta in classe IV.


Per risolvere il problema di un eventuale salto di classe si potrebbe inserire una fascia cuscinetto di 10 m di larghezza in classe III, ma tale fascia risulta molto limitata e poco efficace, pertanto si prevede di omogeneizzare la rimante area ora in classe II, in classe III.

La modifica proposta si ritrova nell'estratto della El. 5B del PZA in aggiornamento, di cui di seguito si riporta estratto.

PZA vigente



PZA proposta di aggiornamento



Estratto ortofoto dell'area





5 MODIFICHE APPORTATE ALLA ZONIZZAZIONE VIGENTE

Per la verifica della zonizzazione acustica del territorio comunale di Seriate si sono considerate le segnalazioni registrate dal Comune negli ultimi anni e le destinazioni d'uso previste dal Nuovo PGT rispetto al PGT considerato per la redazione del PZA vigente, corrispondenti agli Ambiti di Trasformazione.


5.1 SEGNALAZIONI/ESPOSTI

Il Comune di Seriate ha fornito l'elenco delle segnalazioni/esposti effettuate dai cittadini tra il 2016 e il 2023.


Tabella esposti/segnalazione cittadini Comune di Seriate

esposti per rumore						
numero	anno	fascicolo	protocollo	via	natura rumore	risolto (si/no)
1	2016	6/9/08	24150	Nazionale ,68/B	rumore frigoriferi macelleria sottost	SI
2	2016	6/9/08	43943	Trilussa, 10	rumore da pompa di calore	SI
3	2018	6/9/09	13556	Paderno,25/l	rumore /vibrazione in abitazione	SI
4	2018	6/9/09	16894	Carducci, 4/A	rumore campo di Rughy	NO
5	2018	6/9/09	31372	Paderno, 3	rumore condizionatori sala server	SI
6	2021	6/9/08	18192	Misericordi, 24	rumore autotrada	NO
7	2022	6/9/03	2301	Brusaporto, 6	rumore compressore negozio	NO
8	2022	6/9/03	EMAIL	Celadina	rumore Luna Park di Bergamo	SI
9	2022	6/9/03	30707	Paderno,26	rumore traffico	NO
10	2022	6/9/03	35023	Rovereto,8	rumore Vog Summer Club	SI
11	2022	6/9/03	35152	Rovereto, 15	rumore Vog Summer Club	SI
12	2022	6/9/03	35259	Rovereto, 10	rumore Vog Summer Club	SI
13	2023	6/9/13	16587	Rovereto, 8	rumore area feste	

Ubicazione esposti/segnalazione cittadini Comune di Seriate – su estratto azzonamento PZA vigente



Ubicazione esposti/segnalazione cittadini Comune di Seriate – su estratto azzonamento PZA vigente





Considerato il numero degli esposti al Comune nel tempo, la loro tipologia, la loro distribuzione sul territorio (a meno delle segnalazioni da n. 10 a n. 13 concentrate in via Rovereto e relative ad attività non più in esercizio) e che la maggior parte risultano ad oggi risolti, si ritiene che l'azzonamento vigente sia coerente alla destinazione d'uso dell'area, pertanto da mantenere.

5.2 VALUTAZIONE AMBITI DI TRASFORMAZIONE NUOVO PGT

Ambito di Trasformazione AT1a

L'area si trova nella parte nord del Comune di Seriate, a confine con il Comune di Pedrengo.


Al momento sono presenti le strutture in cui operano le società E-Distribuzione, in attesa di dismissione, e Punto Diesel, il cui insediamento ricade in parte in Comune di Pedrengo e in parte in Comune di Seriate.

Secondo il Nuovo PGT la nuova destinazione d'uso non potrà essere la logistica, il grande commercio e l'agricoltura.

AT1a su ortofoto



AT1a – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente di Seriate, l'area della società E-Distribuzione ricade in classe III, mentre quella in cui esercita la società Punto Diesel ricade in classe IV.

Secondo il PZA di Pedrengo tutta l'area a nord dell'ambito di trasformazione ricade in classe III, compresa l'area in cui esercita la società Punto Diesel.

Pertanto **per l'Ambito di Trasformazione AT1a si ritiene di confermare in Classe III, l'area della società E-Distribuzione**, mentre per omogeneità con il PZA del comune di Pedrengo, **si ritiene di portare in Classe III l'area della società Punto Diesel.**




Si riportano di seguito estratti tavole degli elaborati del PZA di Seriate sia vigente che in aggiornamento.

Nell'estratto relativo al PZA aggiornamento si è riportato il confine comunale tra Seriate e Pedrengo, così come sottoscritto tra i due Comuni.

Area AT1a da PZA Seriate vigente



Estratto PZA Pedrengo



Area AT1a da PZA Seriate aggiornamento





Ambito di Trasformazione AT1b

L'area si trova nella parte nord del Comune di Seriate, al confine con il Comune di Pedrengo.

Tale Area di Trasformazione risulta già interessata da un progetto autorizzato, che prevede una destinazione residenziale.

AT1b su ortofoto



AT1b – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente di Seriate, l'Ambito di Trasformazione ricade in classe II.

Secondo il PZA di Pedrengo l'area a nord dell'Ambito di Trasformazione ricade in classe III.

Vista la destinazione residenziale del Comune di Seriate, **per l'Ambito di Trasformazione AT1b si ritiene di confermare la classe II per II.**



Ambito di Trasformazione AT2a

L'area si trova nella parte ovest del Comune di Seriate, vicina al confine con il Comune di Bergamo.


Al momento l'area risulta inediticata.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere la produzione, la logistica, la grande commercio, il medio commercio (Sv > 400 mq), i carburanti e l'agricoltura. Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'Ambito di Trasformazione in oggetto sia quella residenziale.

AT2a su ortofoto



AT2a – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA di Seriate vigente, l'Ambito di Trasformazione ricade in classe III.

Per evitare salti di classe con le vicine aree in classe IV e considerata la probabile destinazione residenziale dell'area, **si ritiene opportuno per l'Ambito di Trasformazione AT2a mantenere la classe III.**



Ambito di Trasformazione AT2b

L'area si trova ad ovest del Comune di Seriate, vicina al confine con il Comune di Bergamo.


Al momento l'area risulta ineditata.

Secondo il Nuovo PGT la destinazione d'uso dell'Ambito di Trasformazione è prevista a verde urbano.

AT2b su ortofoto



AT2b – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente di Seriate, l'Ambito di Trasformazione ricade in classe IV.

Per destinazioni d'uso prevista, tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Viste le ridotte dimensioni dell'area e il contesto dell'intorno, risulta impossibile far coesistere la classe II e la classe IV evitando salti di classe, pertanto **si ritiene opportuno confermare tutta l'area dell'Ambito di Trasformazione in classe IV.**



Ambito di Trasformazione AT2c

L'area si trova ad ovest del Comune di Seriate, al confine con il Comune di Bergamo (vicino alla Fiera di Bergamo).


Al momento l'area risulta inediticata.

Secondo il Nuovo PGT la destinazione d'uso dell'Ambito di Trasformazione è prevista a verde urbano.

AT2c su ortofoto



AT2c – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'Ambito di Trasformazione ricade in classe III, a meno di una fascia in classe IV lungo la via Lunga.

Per destinazioni d'uso prevista, tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Viste le dimensioni dell'area, la classe IV da mantenere lungo la via Lunga e la classe IV del PZA del Comune di Bergamo relativa a tutta l'area della Fiera di Bergamo, allo scopo di evitare frammentazione di piccole aree con classi acustiche diverse, **si ritiene opportuno confermare tutta l'area dell'Ambito di Trasformazione in classe III.**



Ambito di Trasformazione AT3

L'area si trova vicino alla parte del centro urbano del Comune di Seriate.

Al momento l'area risulta occupata da strutture di un'attività produttiva da tempo dismessa. Attorno sono presenti edifici residenziali, realizzati a seguito della dismissione dell'attività produttiva dismessa.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere la produzione, la logistica, la grande commercio, il medio commercio (Sv > 400 mq), i carburanti e l'agricoltura.

AT3 su ortofoto



AT3 – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'Ambito di Trasformazione ricade in classe II.

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione potrà essere quella residenziale. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Considerato quanto sopra descritto, **si ritiene opportuno confermare tutta l'area dell'Ambito di Trasformazione in classe II.**



Ambito di Trasformazione AT4.a

L'area si trova nel Comune di Seriate, confinante a sud con l'ambito di trasformazione AT3

Al momento l'area risulta ineditata.

Secondo il Nuovo PGT la previsione è di una parte a verde urbano (area a ovest) e una parte a edificio (estremo est dell'area). Le destinazioni d'uso dell'edificio non potranno essere la produzione, la logistica, la grande commercio, il medio commercio (Sv > 400 mq), i carburanti e l'agricoltura.

AT4a su ortofoto



AT4a – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'Ambito di Trasformazione ricade in parte in classe II (area a sud confinante con AT3) e in parte in classe III (fascia cuscinetto interposta tra classe II a sud e classe IV a nord).

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione potrà essere quella residenziale/terziario. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe II/III.

Considerata la situazione al contorno, **si ritiene opportuno confermare la distribuzione dell'Ambito di Trasformazione nelle classi II e III.**



Ambito di Trasformazione AT4.b

L'area si trova all'interno della zona produttiva presente a nord est del Comune di Seriate.


Al momento l'area risulta ineditata.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere l'agricoltura, l'abitare e il grande commercio.

AT4b su ortofoto



AT4b – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'area ricade in classe IV.

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione potrà essere quella produttiva. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe IV/V.

Considerata la situazione al contorno, **si ritiene opportuno confermare tutta l'area dell'Ambito di Trasformazione in classe IV.**



Ambito di Trasformazione AT4.c

L'area si trova a nord ovest del Comune di Seriate, confinante ad ovest con il Comune di Gorle.


Al momento l'area risulta ineditata.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere la produzione, la logistica, la grande commercio, il medio commercio (Sv > 400 mq), i carburanti e l'agricoltura.

AT4c su ortofoto



AT4c – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'area ricade in parte in classe II, a meno di una fascia cuscinetto di classe III lungo il confine con il Comune di Gorle, in quanto secondo il PZA di Gorle l'area confinante all'AT4.c ricade in classe IV.

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione potrà essere quella residenziale/terziario. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Considerata la situazione al contorno, **si ritiene opportuno confermare il PZA vigente: Ambito di Trasformazione in classe II, con fascia cuscinetto di classe III per la parte di Ambito di Trasformazione lungo il confine con Gorle.**



Ambito di Trasformazione AT5

L'area si trova a nord ovest del Comune di Seriate, confinante nord con il Comune di Gorle.


Al momento l'area risulta dismessa.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere la produzione, la logistica, il grande commercio, il medio commercio e i carburanti.

AT5 su ortofoto



AT5 – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'area ricade in classe III.

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione potrà essere quella residenziale. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Considerati la situazione al contorno e che a nord, confine con Gorle, non è necessaria la fascia cuscinetto in quanto secondo il PZA di Gorle l'area a confine risulta in classe III, **si ritiene opportuno modificare il PZA vigente inserendo l'ambito di Trasformazione in classe II.**




Si riportano di seguito estratti tavole degli elaborati del PZA di Seriate sia vigente che in aggiornamento (si rimanda a El. 5A).

Area AT5 da PZA Seriate vigente



Area AT5 da PZA Seriate aggiornamento





Ambito di Trasformazione AT6

L'area si trova a nord ovest del Comune di Seriate, confinante nord con AT5.


Al momento l'area risulta in parte edificata, edificio residenziale con annessa area dismessa.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere la produzione, la logistica, il grande commercio, il medio commercio e i carburanti.

AT6 su ortofoto



AT6 – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'area ricade in classe III.

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione potrà essere quella residenziale. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Considerati la situazione al contorno e che a nord, confine con Gorle, non è necessaria la fascia cuscinetto in quanto secondo il PZA di Gorle l'area a confine risulta in classe III, **si ritiene opportuno modificare il PZA vigente inserendo l'ambito di Trasformazione in classe II.**




Si riportano di seguito estratti tavole degli elaborati del PZA di Seriate sia vigente che in aggiornamento (si rimanda a El. 5A).

Area AT6 da PZA Seriate vigente



Area AT6 da PZA Seriate aggiornamento





Ambito di Trasformazione AT7

L'area si trova verso il sud del centro urbanizzato del Comune di Seriate.

Al momento l'area risulta in parte edificata (cascinale da ristrutturare) e in parte ineditata.

Secondo il Nuovo PGT le destinazioni d'uso dell'ambito di trasformazione non potranno essere la produzione, la logistica, il grande commercio, il medio commercio e i carburanti.

AT7 su ortofoto



AT7 – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'area ricade in classe II.

Viste le tipologie di destinazione d'uso vietate e considerato lo sviluppo delle aree limitrofe, si ritiene che la destinazione d'uso più probabile dell'ambito di trasformazione sarà quella residenziale. Per tale destinazione tale zona potrebbe ricadere in classe II.

Considerata la situazione al contorno, **si ritiene opportuno confermare tutta l'area dell'Ambito di Trasformazione in classe II.**



Ambito di Trasformazione AT8

L'area si trova nel centro urbano del Comune di Seriate.

Al momento l'area risulta in parte edificata (cascinale da ristrutturare) e in parte ineditata.

Secondo il Nuovo PGT la destinazione d'uso dell'ambito sarà commerciale.

AT8 su ortofoto



AT8 – estratto da tav. PdR1 del PGT vigente



Secondo il PZA vigente l'area ricade in parte in classe IV e in parte in classe III (fascia cuscinetto tra la classe IV della strada e la classe II delle residenze).

Per la destinazione d'uso commerciale tale zona potrebbe ricadere in classe IV e III.

Considerata la situazione al contorno, **si ritiene opportuno prevedere in classe IV la parte dell'Ambito di Trasformazione lungo la strada e in classe III quella retrostante.**




Si riportano di seguito estratti tavole degli elaborati del PZA di Seriate sia vigente che in aggiornamento (si rimanda a El. 5A).

Area AT8 da PZA Seriate vigente



Area AT8 da PZA Seriate aggiornamento



6 MODIFICA PUNTUALE PZA VIGENTE

La modifica ha riguardato la zona del parco “Oasi Verde”, dove è presente un chiosco-bar.


Vista la presenza di un’attività non si è ritenuto opportuno lasciare tale zona in classe I, pertanto si è ritenuto opportuno alzare la classe acustica adeguandola a quella delle aree limitrofe (classe II).

La modifica proposta si ritrova nell’estratto della El. 5B del PZA in aggiornamento, di cui di seguito si riporta estratto.

PZA vigente



PZA proposta di aggiornamento





7 INFRASTRUTTURE STRADALI

Il DPR 30 marzo 2004 n. 142 norma le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e in modo particolare definisce (per ciascuna tipologia di infrastruttura stradale) le fasce di pertinenza ed i limiti di immissione del rumore, causato dal traffico veicolare, ad esse associati. Il suddetto DPR distingue la rete stradale in strade di nuova realizzazione (Tabella 1) e strade esistenti e assimilabili (Tabella 2).

Tabella 1 – STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo DM 06.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



Tabella 2 – STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locali		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



7.1 CONFRONTO TRA PZA VIGENTE E PZA AGGIORNATO

La classificazione delle strade presenti nel territorio comunale di Seriate fornita dal Comune di Seriate corrisponde a quella indicata nel PZA vigente, a meno della via Pastrengo che al tempo del PZA vigente era classificata come strada tipo C2 mentre ora risulta classificata come strada di tipo Cb.

Pertanto, per quanto riguarda le fasce di rispetto di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, nel PZA di aggiornamento rimangono confermate quelle del PZA vigente, a meno della via Pastrengo per la quale si è prevista una fascia A (100 m) e una fascia B (50 m).

Si riportano di seguito estratti tavole degli elaborati del PZA di Seriate sia vigente che in aggiornamento.

Estratto El. 4A da PZA Seriate vigente



Estratto El. 4A da PZA Seriate aggiornamento





8 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Il DPR 18 novembre 1998 n. 459 norma le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario e definisce le fasce di pertinenza ed i limiti di immissione del rumore, causato dal traffico ferroviario, ad esse associati.

Il suddetto DPR distingue la rete ferroviaria in nuova realizzazione (Tabella 3) ed esistente (Tabella 4).

Tabella 3 – INFRASTRUTTURA DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI INFRASTRUTTURA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 4 – INFRASTRUTTURA ESISTENTE

TIPI DI INFRASTRUTTURA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Esistente	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno



8.1 CONFRONTO TRA PZA VIGENTE E PZA AGGIORNATO

La tipologia di rete ferroviaria presente nel territorio comunale di Seriate risulta uguale a quella considerata nel PZA vigente. Pertanto nel PZA di aggiornamento si sono mantenute e confermate le fasce di pertinenza acustica ferroviaria del PZA vigente.

9 ATTIVITA' ED AREE DI RISPETTO AEROPORTUALI

Il DM 31 ottobre 1997 stabilisce i limiti di immissione e la definizione delle zone di rispetto aeroportuali.

Le aree di rispetto (cosiddette zona A, zona B e zona C) nell'intorno aeroportuale sono definite dalle Commissioni aeroportuali e rappresentano un fondamentale strumento per il governo e il controllo del rumore generato da un aeroporto.

I limiti acustici, in termini di indicatore LVA, e le attività consentite in ciascuna zona sono riportate nella seguente tabella (Tabella 5).

Tabella 5 – LIMITI DI RUMORE E ATTIVITÀ CONSENTITI NELLE AREE DI RISPETTO AEROPORTUALI

ZONA	Limite LVA (dBA)	Attività consentita
Esterna area di rispetto	60	Nessuna limitazione
Zona A	65	Nessuna limitazione (è consentita la presenza di aree residenziali)
Zona B	75	Attività agricole e di allevamento, attività industriali, uffici e servizi con adeguate misure di isolamento acustico (NON è consentita la presenza di aree residenziali)
Zona C	Nessun limite	Attività funzionalmente connesse all'aeroporto

9.1 CONFRONTO TRA PZA VIGENTE E PZA AGGIORNATO

Si è preso atto del PZA dell'aeroporto "Caravaggio" di Orio al Serio con l'applicazione delle fasce di rispetto aeroportuale individuate a seguito l'approvazione del piano di zonizzazione acustica aeroportuale del 29/11/2023.


Negli elaborati n. 04A e 4B "Fasce acustiche delle infrastrutture" del PZA del Comune di Seriate in aggiornamento si sono riportate le fasce ZONA A, ZONA B e ZONA C, indicate nel PZA dell'aeroporto "Caravaggio" di Orio al Serio.




Si specifica che nel PZA aggiornato si è aggiornata la classificazione acustica del perimetro dell'area aeroportuale, secondo la geometria approvata nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030. Come nel vigente PZA tale area è stata inserita in classe acustica V. Per le altre aree ricadenti nelle zone di rispetto zona A, zona B e zona C, si è mantenuta la classe acustica IV prevista dal PZA vigente.

La modifica proposta si ritrova nell'estratto della El. 5B del PZA in aggiornamento, di cui di seguito si riporta estratto.

PZA vigente



PZA proposta di aggiornamento



Bergamo, aprile 2024



Regione Lombardia




Comune di Seriate



Provincia di Bergamo

COMUNE DI SERIATE

Piano di Zonizzazione Acustica



CORNA PELIZZOLI ROTA s.r.l.
Società di Ingegneria

Sede: Via Comidoni n. 27 - 24124 Bergamo
C.F. e P.IVA: 0345500167 - N.REA: BG-0380191
Tel. 035 4175299
<http://www.studiotecnogeo.it>

Dott. Geol. Luigi Corna
Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia n. 765
Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo n. 2894
Dott. Geol. Matteo Rota
Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia n. 1230

I tecnici incaricati:

Dott. Ing. Davide Pelizzoli
Iscritto nell'ENTECA al n. 10800



Dott. Geol. Luigi Corna
Iscritto all'ENTECA al n. 1653



Elaborato n.:

07

Adottato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del
Approvato con deliberazione del C.C. n. del
Pubblicato sul B.U.R.L. n. del

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Revisione n.:

01

Data:

Aprile 2024

Scala:

--:----



INDICE

Articolo 1.DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Articolo 3.DEFINIZIONI.....	4
Articolo 4.COMPETENZE DEL COMUNE	7
Articolo 5.VIGILANZA E CONTROLLO	7
Articolo 6.CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	7
Articolo 7.VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	8
Articolo 8.VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTA.....	8
Articolo 9.VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE	9
Articolo 10.VALORI LIMITE DI ATTENZIONE	10
Articolo 11.VALORI LIMITE DI QUALITÀ.....	10
Articolo 12.FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - STRADE	10
Articolo 13.FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - FERROVIE	12
Articolo 14.FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - AEROPORTO.....	13
Articolo 15.PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	14
Articolo 16.PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14
Articolo 17.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	16
Articolo 18.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – ESCLUSIONI	17
Articolo 19.CONSUMAZIONI ALIMENTI E BEVANDE IN AREE ALL'APERTO PUBBLICHE E PRIVATE	18
Articolo 20.VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	18
Articolo 21.REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	19
Articolo 22.RILASCIO DI AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA.....	19
Articolo 23.ATTIVITÀ TEMPORANEE	21
Articolo 24.MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - CAMPANE.....	26
Articolo 25.CONTROLLI.....	26
Articolo 26.ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	26
Articolo 27.SANZIONI	27
Articolo 28.AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	27
Articolo 29.AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.....	27



ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) del territorio comunale di Seriate viene redatto in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

Il Piano di Zonizzazione Acustica è finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico, allo scopo di assicurare la salute e il benessere dei cittadini.

2. Il presente Regolamento si applica al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura, esterne o interne agli edifici e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali, ricreative ed assimilabili od all'utilizzo di macchinari ed impianti, compreso il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme.

3. Il presente Regolamento non si applica alle sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno, in quanto in tali casi risultano soggette alla specifica normativa relativa alla valutazione del rischio rumore del D. Lgs. 81/2008.

4. Sono abolite, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le norme in materia di inquinamento acustico emanate anteriormente dall'Amministrazione Comunale di Seriate e quelle che risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico.

5. La vigilanza al rispetto delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle in materia di tutela dall'inquinamento acustico, è in capo all'Amministrazione Comunale, mediante gli uffici comunali preposti e con il supporto operativo dell'A.R.P.A. competente per territorio.

ARTICOLO 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La normativa di riferimento in materia di tutela dall'inquinamento acustico è la seguente:

- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico" ed i relativi decreti applicativi, che stabiliscono, fra l'altro, le competenze delle pubbliche amministrazioni, i valori limite del rumore, le definizioni tecniche, gli obblighi relativamente ai piani di risanamento acustici, le tecniche di rilevamento, i requisiti acustici degli edifici, le disposizioni in materia di impatto e clima acustico; la legge è stata successivamente modificata con il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 in relazione alla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;



- la Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e relative deliberazioni della Giunta Regionale, che danno disposizioni e indicazioni tecniche in merito ai piani di risanamento, alla redazione della classificazione acustica del territorio comunale e della documentazione previsionale di impatto e di clima acustico;
- la Delibera della Giunta Regionale del 16 novembre 2001 n. 6906, relativa ai criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese, da presentarsi ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- le Delibere della Giunta Regionale del 02 luglio 2002 n. 9776 e del 10 febbraio 2010vn. 11349, relative ai criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;
- le Delibere della Giunta Regionale del 8 marzo 2002 n. 8313, del 10 gennaio 2014 n. 1217, del 4 dicembre 2017 n. 7477 e del 14 dicembre 2020 n. 4025, relative ai criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

1) Rumore

Qualunque emissione sonora che provochi nell'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualunque deterioramento qualitativo dell'ambiente.

2) Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

3) Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

4) Sorgente sonora

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

5) Sorgente sonora specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

6) Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.



7) Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non definite sorgenti fisse.

8) Tempo a lungo termine - TL

Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

9) Tempo di riferimento - TR

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.

10) Tempo di osservazione - TO

È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

11) Tempo di misura - TM

È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

12) Livello di pressione sonora - Lp

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p(t)/ p_0)^2 \text{ [dB]}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

13) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) - $L_{Aeq,T}$

$L_{eq}(A),T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva (A) nell'intervallo di tempo T considerato. È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log [1/T \int_0^T (p_A(t)/ p_0)^2 dt] \text{ [dB (A)]}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard; T è l'intervallo di tempo di integrazione.

14) Livello percentile - LN

È il livello di pressione sonora che è superato per il N percento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90 per cento del tempo di misura). Può essere riferito a livelli ponderati secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); in tal caso l'unità di misura è il dB(A).

15) Livello di rumore ambientale - LA

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti. Non deve contenere eventi sonori atipici.



16) Livello di rumore residuo - LR

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. Non deve contenere eventi sonori atipici.

17) Livello differenziale di rumore - LD

È la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR):

$$L_D = L_A - L_R$$

18) Livello di valutazione del rumore aeroportuale- LVA

È il parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'Allegato A del D.M. 31 ottobre 1997.

19) Rumore con componenti impulsive - KI

Emissione sonora nella quale siano evidenziabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo, aventi le caratteristiche definite nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998.

20) Rumori con componenti tonali - KT

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava, che siano rilevabili secondo le modalità definite nell'Allegato B del D.M. 16 marzo 1998.

21) Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. I rilevamenti e le verifiche sono da effettuarsi in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

22) Valori limite di immissione

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, differenza tra i livelli equivalenti di rumore ambientale e residuo.

23) Valori di attenzione

Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica.

24) Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

25) Impianto a ciclo produttivo continuo

Impianto del quale non sia possibile interrompere l'attività, per non provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ovvero impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

26) Impianto a ciclo produttivo continuo esistente

Impianto a ciclo produttivo continuo in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19 marzo 1997.



ARTICOLO 4. COMPETENZE DEL COMUNE

1. Sono di competenza del Comune di Seriate, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447:

- la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- l'adozione di piani di risanamento, ove necessario ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti norme.

ARTICOLO 5. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico per attività che riguardano il solo territorio comunale sono svolte dal Comune, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA LOMBARDIA) o altro soggetto competente in acustica così come previsto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dalla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, nonché dalla Deliberazione Giunta Regionale 17 maggio 2006 n. 8/2651.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo diretto sul rispetto delle prescrizioni formulate nelle autorizzazioni o nelle ordinanze comunali (emanate in via generale o specifica), nonché sul rispetto delle condizioni autocertificate dai titolari delle attività che possono generare rumore, spettano al Comune, che le svolge tramite il personale della Polizia Locale e del Servizio Ambiente, con il supporto dell'ARPA. Qualora l'ARPA non possa fornire il servizio richiesto in tempo utile, il Comune potrà avvalersi di un laboratorio privato accreditato.

ARTICOLO 6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Seriate, conformemente a quanto disposto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive integrazioni e modificazioni e come riportato nella planimetria allegati al presente regolamento, viene suddiviso in zone acustiche omogenee in base alla partizione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997:



Classe I - Aree particolarmente protette;

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;

Classe III - Aree di tipo misto;

Classe IV - Aree di intensa attività umana;

Classe V - Aree prevalentemente industriali;

Classe VI - Aree esclusivamente industriali.

2. A ciascuna classe acustica competono i limiti di emissione, immissione, valori di attenzione e di qualità definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

3. Le successive modifiche delle destinazioni urbanistiche o del sistema viabilistico e infrastrutturale dovranno essere compatibili con il presente regolamento o dovranno modificarne le previsioni, avendo cura di ricomporre un quadro normativo coerente, finalizzato alla tutela della salute e della qualità della vita.

4. Nella redazione del Piano di Governo del Territorio, di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

ARTICOLO 7. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. Il valore limite di emissione della singola sorgente sonora espresso in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (Leq(A)).

2. Le verifiche sono da effettuarsi in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

3. I valori limite di emissione della singola sorgente sonora, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportata:

Valori limite di emissione (Tabella B del D. P.C. M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

ARTICOLO 8. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTA

1. I valori limite assoluti di immissione sono espressi in termini di livello di rumore ambientale (LA) riferito all'intero tempo di riferimento (TR) diurno o notturno.

2. Le misurazioni per le verifiche sono da effettuarsi in prossimità dei ricettori.



3. I valori limite assoluti di immissione, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportata:

Valori limite di immissione assoluta (Tabella C del D. P.C. M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

ARTICOLO 9. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

1. I valori limite di immissione differenziale sono espressi in termini di livello differenziale di rumore (LD) e applicato esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi. Le misure devono essere eseguite secondo le modalità del D.M. 16 marzo 1998 e la verifica deve essere riferita al tempo di misura (TM).

2. I valori del limite di immissione differenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 sono pari a:

- 5 dB, per il periodo diurno (6:00 – 22:00);
- 3 dB, nel periodo notturno (22:00 – 6:00).

3. Sempre ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, i valori limiti differenziali non si applicano:

a) se valgono entrambe le seguenti condizioni, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.

b) nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);

c) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

e) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996 i limiti di immissione differenziale non si applicano al rumore prodotto dagli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione per la classe acustica in cui ricadono.



5. Ai fini dell'esclusione dall'applicazione dei limiti differenziali di cui al comma precedente, i titolari degli impianti a ciclo produttivo continuo producono idonea documentazione dimostrante il possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 11 dicembre 1996 per detti impianti.

ARTICOLO 10. VALORI LIMITE DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) riferito al tempo a lungo termine (TL), e sono pari a:

- se riferiti ad 1 ora, ai valori limite immissione assoluta, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno;
- se riferiti ai tempi di riferimento (TR) diurno e notturno, ai valori limite immissione assoluta.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, ed aeroportuali.

ARTICOLO 11. VALORI LIMITE DI QUALITÀ

1. I valori di qualità sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}), distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riportata:

Valori di qualità (Tabella D del D.P.C.M. 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

ARTICOLO 12. FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - STRADE

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Seriate.

2. La Zonizzazione Acustica comunale individua ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, le fasce di pertinenza acustica stradale, basate sulle caratteristiche delle infrastrutture stesse e sulla classificazione del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, i limiti del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 si applicano esclusivamente al rumore prodotto dal traffico veicolare.



4. Al di fuori delle fasce di pertinenza, il rumore prodotto dal traffico veicolare concorre al rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti attive, pertanto deve rispettare i limiti di immissione assoluta della classe acustica in cui ricade la verifica.

5. I valori limite di immissione assoluta per le singole infrastrutture stradali sono di seguito riportati: una tabella definisce l'ampiezza delle fasce e i limiti di immissione per le strade di nuova realizzazione, mentre l'altra definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza stradale e i limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e assimilabili ai sensi del comma 1 lettera b) del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

Valori limite di immissione nuove strade (Tabella 1 del D.P.R. 30.03.2004 n. 142)

Tipo di strada	Fascia di pertinenza	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo		Altri ricettori	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
		Autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria a carreggiate separate	Unica (250 m)	50	40
Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Unica (150 m)	50	40	65	55
Urbana di scorrimento	Unica (100 m)	50	40	65	55
Urbana di quartiere	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			
Locale	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			

Valori limite di immissione strade esistenti (Tabella 2 D.P.R. 30.03.2004 n. 142)

Tipo di strada	Fascia di pertinenza	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo		Altri ricettori	
		Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
		Autostrada, extraurbana principale, extraurbana secondaria a carreggiate separate	Fascia A (100 m)	50	40
	Fascia B (150 m)	65	55		
Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Fascia A (100 m)	50	40	70	60
	Fascia B (50 m)			65	55
Urbana di scorrimento a carreggiate separate	Unica (100 m)	50	40	70	60
Urbana di scorrimento a carreggiate non separate	Unica (100 m)	50	40	65	55
Urbana di quartiere	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			
Locale	Unica (30 m)	Limite previsto per la zona attraversata			

6. Qualora i limiti esterni non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati all'interno degli edifici, al centro della stanza all'altezza di 1,5 m dal pavimento, a finestre chiuse:

- 35 dB(A) Leq notturno di ospedali e, case di riposo, case di cura;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

*** **



7. Ai lati delle strade caratterizzate da intenso traffico veicolare sono individuate fasce “cuscinetto”, secondo le indicazioni del punto 2.1 della D.G.R. 9776/02, idoneamente classificate secondo le classi acustiche definite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Qualora il fabbricato principale di un lotto ricada parzialmente all'interno della fascia cuscinetto, ne assume la medesima classificazione acustica se più del 50% della sua superficie ricade all'interno della fascia cuscinetto stessa; in caso contrario assume la classificazione della zona acustica immediatamente adiacente, all'interno della quale ricade l'altra parte del fabbricato.

Le pertinenze, edificate e non edificate, del fabbricato principale inserito a cavallo di un limite di zona tra fasce cuscinetto, mantengono la classificazione indicata nella tavola di azionamento della classificazione acustica.

ARTICOLO 13. FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - FERROVIE

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione nel territorio del Comune di Seriate.

2. La Zonizzazione Acustica comunale individua ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, le fasce di pertinenza acustica ferroviaria, basate sulle caratteristiche delle infrastrutture stesse. Le fasce di pertinenza acustica sono così determinate a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato dell'infrastruttura.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, i limiti del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 si applicano esclusivamente al rumore prodotto dal traffico ferroviario.

4. Al di fuori delle fasce di pertinenza, il rumore prodotto dal traffico ferroviario concorre al rumore ambientale prodotto da tutte le sorgenti attive, pertanto deve rispettare i limiti di immissione assoluta della classe acustica in cui ricade la verifica.

5. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

6. I valori limite di immissione assoluta per le singole infrastrutture ferroviarie sono di seguito riportati: una tabella definisce l'ampiezza delle fasce e i limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, mentre l'altra tabella definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza stradale e i limiti di immissione per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiori a 200 km/h.

Valori limite di immissione relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiori a 200 km/h (D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459)

Tempi di riferimento		
Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	
50	40	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo
70	60	Altri ricettori in parte A della fascia
65	55	Altri ricettori in parte B della fascia



Valori limite di immissione relativi alla fascia di pertinenza per infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiori a 200 km/h (D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459)

Tempi di riferimento		
Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)	
50	40	Scuole (solo limiti diurni), ospedali, case di cura, case di riposo
65	55	Altri ricettori

7. Qualora i limiti esterni non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati all'interno degli edifici, al centro della stanza all'altezza di 1,5 m dal pavimento, a finestre chiuse:

- 35 dB(A) Leq notturno di ospedali e, case di riposo, case di cura;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

ARTICOLO 14. FASCE DI PERTINENZA E LIMITI ACUSTICI - AEROPORTO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla parte dell'aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio, ricadente nel territorio del Comune di Seriate.
2. La Zonizzazione Acustica comunale recepisce le aree di rispetto definite all'art. 6 comma 1 del D.M. 31 ottobre 1997, individuate su proposta della commissione aeroportuale.
3. All'interno delle aree di rispetto, i limiti del D.M. 31 ottobre 1997 si applicano esclusivamente al rumore prodotto dalle attività aeroportuali.
4. I valori limite per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali nelle aree di rispetto, come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono:
 - zona A: l'indice LVA (indice di valutazione del rumore aeroportuale) non può superare il valore di 65 dB(A);
 - zona B: l'indice LVA non può superare il valore di 75 dB(A);
 - zona C: l'indice LVA può superare il valore di 75 dB(A).
5. Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A).
6. Il Valore di LVA viene misurato secondo le disposizioni di cui all'allegato A al D.M. 31 ottobre 1997.



ARTICOLO 15. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Comune adotta un piano di risanamento acustico:

- a) in caso di superamento dei valori di attenzione;
- b) qualora nella classificazione acustica del territorio per le zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.

2. Il Comune può adottare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, un piano di risanamento acustico al fine di perseguire il raggiungimento dei valori di qualità.

3. I piani di risanamento acustico sono adottati mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

4. I contenuti, i criteri di redazione e le modalità di attuazione dei piani di risanamento acustico sono stabiliti in accordo con le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 1 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

5. Il piano di risanamento acustico comunale dovrà stabilire le priorità di intervento tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione, riferiti a ciascuna delle sorgenti sonore considerate:

- a) l'entità dei livelli di inquinamento acustico prodotto;
- b) la quantità di popolazione interessata;
- c) la stima dei benefici ottenibili a seguito degli interventi di risanamento concretamente attuabili.

6. Il piano di risanamento acustico comunale stabilirà tempi e modalità di attuazione dei singoli interventi tenendo conto:

- a) delle priorità stabilite in base ai criteri di cui al comma precedente;
- b) dei mezzi economici e materiali necessari al completamento degli interventi;
- c) delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche della possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

ARTICOLO 16. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Le imprese e i titolari di sorgenti ubicate sul territorio del Comune di Seriate, o le cui emissioni sonore siano rilevabili nel territorio del Comune di Seriate, sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

2. I soggetti definiti al comma precedente, qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico redatto da tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECnici Competenti



in Acustica (ENTECA), in conformità ai criteri dell'articolo 10 comma 2 Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 e ai criteri della D.G.R. 16 novembre 2001 n. 7/6906.

3. Il Comune procede, secondo le modalità stabilite dell'articolo 10 comma 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, alla verifica del piano di risanamento acustico presentato, formulando, qualora lo ritenga necessario, prescrizioni relative a:

- a) ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti;
- b) tempi di esecuzione degli stessi;
- c) svolgimento di rilievi fonometrici di verifica, da svolgersi dopo il completamento del piano ovvero in fasi intermedie, che dimostrino i risultati della bonifica dell'attività o di specifiche sorgenti.

4. L'Amministrazione Comunale provvede ad approvare il Piano di risanamento acustico, di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

5. L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere in ogni caso conseguito, a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento:

- entro ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti;
- entro trenta mesi per le altre sorgenti.

Per casi di gravi situazioni di inquinamento acustico, il Comune, sentito il parere dell'ARPA territorialmente competente, può prescrivere tempi di adeguamento più brevi di quelli previsti in progetto.

Gli interventi di bonifica dovranno in ogni caso essere realizzati nel minor tempo possibile, tenuto conto della articolazione complessiva del piano di risanamento e di una adeguata ripartizione temporale dell'impegno finanziario richiesto per il suo completamento.

Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale limitatamente a sorgenti sonore operanti nel periodo diurno.

Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati, previo parere della competente ARPA, anche in deroga al Regolamento Edilizio.



ARTICOLO 17. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, le domande per la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali e qualsunque titolo abilitativo alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture o all'esercizio di attività produttive sono soggetti alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico.
2. Ai medesimi obblighi sono sottoposte le domande e notifiche relative alla modifica degli impianti, infrastrutture o cicli lavorativi delle attività produttive.
3. Sono tenuti a predisporre idonea documentazione di impatto acustico i soggetti, pubblici o privati, titolari di progetti relativi alla realizzazione, modifica e/o potenziamento delle seguenti opere:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, elisuperfici ed eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane principali), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, installati in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali sono presenti locali destinati ad abitazione e che durante lo svolgimento delle loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:
 - utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti o bevande, per l'aspirazione, la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione e che funzionino anche in periodo notturno;
 - utilizzo di impianti di diffusione sonora o svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - utilizzo di spazi all'aperto;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
4. Nel caso di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime la valutazione di impatto acustico deve tenere conto, in fase di progettazione, delle pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.
5. I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Il parere di competenza il Comune tiene conto degli elaborati relativi all'impatto acustico.
6. La documentazione previsionale di impatto acustico deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di



previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” successive modifiche ed integrazioni, e predisposta da tecnico competente in acustica iscritto nell'Elenco Nazionale dei TECNICI Competenti in Acustica (ENTECA).

ARTICOLO 18. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B previsto dall'art.4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari nel caso le suddette attività utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nell'Allegato B previsto dall'art. 4 del DPR 227/2011, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

ALLEGATO B (D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227)

1. Attività alberghiera.	24. Estetica.
2. Attività agro-turistica.	25. Centro massaggi e solarium.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	26. Piercing e tatuaggi.
4. Attività ricreative.	27. Laboratori veterinari.
5. Attività turistica.	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
7. Attività culturale.	31. Lavanderie e stirerie.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
9. Palestre.	33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
10. Stabilimenti balneari.	34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
11. Agenzie di viaggio.	35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
12. Sale da gioco.	36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
13. Attività di supporto alle imprese.	37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
14. Call center.	38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
15. Attività di intermediazione monetaria.	39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	42. Liuteria.
19. Attività di informatica – software.	43. Laboratori di restauro artistico.
20. Attività di informatica – house.	44. Riparazione di beni di consumo.
21. Attività di informatica – internet point.	45. Ottici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	46. Fotografi.
23. Istituti di bellezza.	47. Grafici.



ARTICOLO 19. CONSUMAZIONI ALIMENTI E BEVANDE IN AREE ALL'APERTO PUBBLICHE E PRIVATE

1. Al fine di tutelare l'interesse pubblico della sicurezza e della salute, alle attività di cui alle categorie da 1 a 8 indicate nell'allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico, è consentito l'utilizzo di spazi all'aperto o dehors, pubblici o privati, di cui hanno la disponibilità o la concessione, nella fascia oraria notturna, limitatamente dalle ore 22 alle ore 24.

2. Il titolare della gestione degli esercizi sopra indicati comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la sicurezza urbana e l'interesse pubblico di rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone e pertanto, fatte salve particolari prescrizioni contenute nei provvedimenti o contratti concessori delle aree pubbliche o private, è fatto:

- assoluto divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,
- obbligo di vigilare ed intervenire al fine di evitare possibili situazioni di disturbo alla quiete pubblica ed il superamento dei limiti acustici di zona generati dal comportamento degli avventori (schiamazzi, intralcio alla viabilità o parcheggio di veicoli in corrispondenza del locale fuori dagli spazi consentiti, ecc.);

Inoltre, dopo l'orario indicato al comma 1 del presente articolo, ai titolari della gestione degli esercizi, è fatto:

- obbligo di invitare gli avventori a liberare le aree pertinenziali esterne;
- divieto di conferire rifiuti e vetri nei contenitori esterni all'esercizio o su aree all'aperto limitrofe;
- divieto di produrre rumori che provochino disturbo alla quiete pubblica ad esempio causati dalla rimozione di tavoli e sedie, pulizie ecc.

ARTICOLO 20. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono soggette alla valutazione previsione di clima acustico le domande per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. La documentazione previsionale di clima acustico deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di



previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” successive modifiche ed integrazioni, e predisposta da tecnico competente in acustica iscritto nell’Elenco Nazionale dei TECNICI Competenti in Acustica (ENTECA).

ARTICOLO 21. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Le richieste di Permesso a Costruire o di titoli equipollenti relative a nuove costruzioni e a interventi sul patrimonio edilizio esistente delle seguenti categorie:

- residenze e assimilabili
- uffici ed assimilabili
- alberghi, pensioni ed assimilabili
- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
- edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

devono essere corredati di idonea documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13.

ARTICOLO 22. RILASCIO DI AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA

1. Nei casi per i quali il soggetto richiedente è tenuto a redigere la documentazione valutazione previsionale di impatto acustico o clima acustico, il Servizio comunale competente al rilascio dell’atto finale acquisisce il parere di ARPA prima del rilascio di autorizzazioni o permessi, fatta salva la possibilità, dove la normativa vigente lo permette, che venga presentata una Dichiarazione sostitutiva in atto notorio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il rispetto dei valori limite previsti per la zona ove è ubicato l’immobile o l’attività.

2. Il rilascio del certificato di agibilità o di altre autorizzazioni o permessi, è subordinato all’accertamento della conformità delle opere e degli impianti a quanto previsto nella documentazione relativa all’impatto acustico o alla valutazione previsionale del clima acustico presentata, mediante relazione di verifica conclusiva a firma di tecnico abilitato in acustica.

3. Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:

- residenze e assimilabili
- uffici ed assimilabili
- alberghi, pensioni ed assimilabili
- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili



- edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Nei casi di attività soggette unicamente a presentazione di Dichiarazioni o segnalazioni certificate di Inizio Attività, il competente Servizio comunale competente provvede all'acquisizione del parere dell'ARPA per l'emissione di eventuali provvedimenti restrittivi.

5. Le autorizzazioni relative all'esercizio di attività che comportano la diffusione sonora all'aperto, per quanto quest'ultima sia compatibile con la classificazione acustica della zona, devono prevedere gli stessi limiti d'orario previsti per le attività corrispondenti indicate nella Tabella 1, qualora nel raggio di 200 metri dalla fonte sonora siano presenti delle abitazioni.



ARTICOLO 23. ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività (lavori, manifestazioni o spettacoli), organizzata da un soggetto pubblico o privato (anche non a scopo di lucro, comprese le associazioni), contraddistinta da:

- una durata per periodi di tempo limitati, a seconda della tipologia di attività;
- ubicazioni variabili nel corso della propria durata;
- utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti caratterizzati da emissioni sonore che, per loro natura, possono determinare il superamento dei limiti di emissione o di immissione assoluti e/o differenziali previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

2. Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni;
- b) manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti ad esse dedicati;
- c) manifestazioni e intrattenimenti musicali;
- d) feste popolari, patronali (compresi spettacoli pirotecnici) o politiche;
- e) luna park e circhi;
- f) spettacoli temporanei o mobili o comunque all'aperto;
- g) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
- h) altre attività di carattere temporaneo, diverse da quelle sopra indicate.

3. Tutte le attività temporanee rumorose devono essere autorizzate. La deroga è autorizzata in via generale o su specifica domanda.

4. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presentata, tramite apposita procedura sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Seriate, al Servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione principale contestualmente all'istanza per il rilascio di quest'ultima (es: concessione di suolo pubblico, autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante, cantieri, ecc).

5. Il Servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga è quello preposto alla tutela dell'ambiente. Nel caso di cantieri edili l'autorizzazione in deroga terrà conto di quanto riportato nelle "Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri" redatte da ARPA nel settembre 2022."

6. Il Servizio comunale competente potrà autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica. L'autorizzazione può contenere prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare al perimetro dell'area in cui si svolge l'attività ovvero presso le abitazioni maggiormente esposte;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento dell'attività;



- c) accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
 - d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.
7. Il Comune di Seriate nel Piano di Zonizzazione Acustica ha individuato le aree comunali entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività a carattere temporaneo in deroga ai limiti di emissione ed immissione assoluta e differenziale.
8. Agli eventi temporanei autorizzati non si applicano i valori limite di legge di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, né i fattori correttivi previsti dal D.M. 16 marzo 1998.

*** **

9. Il Comune di Seriate può concedere la possibilità di derogare ai limiti di rumore stabiliti per ciascuna zona del Piano di Zonizzazione Acustica in caso di attività a carattere temporaneo o di attività aperte al pubblico, a determinate condizioni. La deroga è autorizzata in via generale o su specifica domanda.
10. L'autorizzazione di deroga in via generale è prevista per quelle attività della Tabella 1 con i limiti massimi di immissione in deroga definiti nella seconda colonna della Tabella 1, nei giorni e negli orari definiti sempre nella Tabella 1. La comunicazione avviene tramite apposita procedura sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Seriate.
11. Le manifestazioni organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione comunale non sono sottoposte all'autorizzazione di deroga. In questo caso il Servizio comunale che organizza l'evento stabilisce condizioni di svolgimento corrispondenti a quanto stabilito per manifestazioni similari di cui alla Tabella 1.
12. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Seriate, le manutenzioni del verde pubblico e qualsiasi altro tipo di servizio e attività appaltati dal Comune non sono sottoposte alla richiesta di autorizzazione di deroga. In questo caso la ditta appaltatrice deve utilizzare apparecchiature marcate CE, mettere in atto gli accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di evitare episodi di inquinamento acustico.
13. Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantiere non pubblici di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria indicata nella Tabella 1 e le cui immissioni sonore in facciata ai recettori esposti non superino il limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16 marzo 1998.
14. Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.



15. Per le attività relative a cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni di cui alla Tabella 1, limitatamente alle sole lavorazioni necessarie per motivi di interesse pubblico, con autorizzazione è ammessa la deroga agli orari indicati in Tabella 1.

*** **

16. La richiesta di autorizzazione in deroga con specifica domanda dovrà essere presentata al Servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione principale contestualmente all'istanza per il rilascio di quest'ultima (es: concessione di suolo pubblico, autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante, cantieri, ecc).

17. La richiesta autorizzazione in deroga dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività che si intende svolgere come da apposita procedura sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Seriate. La richiesta di deroga dovrà indicare:

- dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
- descrizione sintetica dell'attività, durata ed articolazione temporale prevista;
- elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, corredato dei dati relativi ai livelli sonori prodotti dalle principali sorgenti sonore;
- planimetria con individuazione dell'area interessata e della dislocazione delle principali sorgenti sonore;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali adottati per la limitazione del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

18. L'autorizzazione in deroga su domanda, con le relative prescrizioni, è unita o integrata all'autorizzazione principale, se prevista, ed è rilasciata nei termini previsti per quest'ultima.

Nel caso di esclusiva competenza del Servizio comunale preposto alla tutela dell'ambiente, l'autorizzazione in deroga è rilasciata o espressamente negata entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

19. Per i casi di particolare complessità, il Comune può chiedere il parere dell'ARPA, informandone il richiedente entro i termini previsti per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, informandolo del relativo pagamento che dovrà essere effettuato direttamente all'ARPA. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è protratto sino all'acquisizione del parere dell'ARPA, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il parere non pervenga, la decisione è rimessa al Servizio comunale preposto alla tutela dell'ambiente.

20. I termini sopra indicati si interrompono in caso risulti necessario richiedere integrazioni alla documentazione tecnica allegata all'istanza e riprendono una volta ricevuto quanto richiesto.

21. Il Comune ha facoltà di negare la deroga in caso di svolgimento contemporaneo o consecutivo di più attività o manifestazioni, soprattutto in zone che necessitano particolare tutela, tra cui le zone di Classe II o ad esse prossime.



L'autorizzazione di deroga può non essere rilasciata qualora l'attività o la manifestazione possa influire sul regolare svolgimento di attività di scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e case di riposo.

22. Rimane facoltà del Comune la sospensione delle attività autorizzate che si rivelano particolarmente rumorose o di più attività svolte contemporaneamente, ovvero formulare prescrizioni, anche diverse da quelle stabilite nella Tabella 1, in termini di orari o di limiti di rumore.

23. E' facoltà del Comune prevedere, sia in caso di deroga in via generale che su domanda, limiti di orario più restrittivi rispetto a quelli indicati in Tabella 1, specie in caso di attività particolarmente rumorose o di più attività svolte contemporaneamente.

24. Per attività diverse da quelle elencate nella Tabella 1, gli orari sono stabiliti volta per volta in ragione del tipo di attività, del luogo in cui deve essere esercitata e del valore massimo di immissione di rumore previsto ed in analogia con attività similari.

25. Le attività soggette ad autorizzazione in deroga devono comunque far uso di macchinari, attrezzature e impianti conformi alle direttive comunitarie in materia di potenza acustica prodotta ed essere provviste del relativo marchio CE.

26. Per ogni sito in cui vengono svolti eventi di manifestazioni e spettacoli che non rispettano i valori limite vigenti per le sorgenti sonore sono autorizzabili in deroga 2 eventi a settimana entro il numero massimo di 20 eventi in un anno solare.

27. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti rispetto agli orari di inizio e fine degli eventi indicati negli atti autorizzativi.

28. Al di fuori delle situazioni autorizzate con le modalità di cui sopra, qualsiasi attività non deve superare i limiti di rumorosità previsti per la zona interessata.

Le attività temporanee che producono emissioni di rumore superiori ai limiti di zona previsti e sono prive di autorizzazione alla deroga dagli stessi, ovvero che non rispettano le condizioni riportate nell'autorizzazione alla deroga, rilasciata in modo specifico o in via generale, sono sanzionate dal Comune secondo quanto previsto dall'art.28 e sono intimati a prendere immediati provvedimenti al fine di rispettare quanto prescritto. In caso di inottemperanza, le attività sono sospese con ordinanza.



Tabella 1: Elenco non esaustivo di attività a carattere temporaneo e delle deroghe

Attività	Orari e giorni consentiti per la deroga dei limiti	Limite massimo di immissione in deroga in via generale	Limite massimo di immissione in deroga autorizzata
Cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni	Per i cantieri nel centro abitato: dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina Per i cantieri al di fuori del centro abitato: dalle 6.30 alle 19.30, nei soli giorni feriali ed il sabato mattina L'uso di macchinari molto rumorosi (es: martelli pneumatici, motori a scoppio, ecc.) è consentito solo dopo le 8.00 e non oltre le 19:00. (*) La deroga è da intendersi solo per la durata uso di macchinari molto rumorosi	70 dB (A)	80 dB (A) (*)
Manifestazioni e attività sportive effettuate al di fuori degli impianti dedicati	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Luna park e circhi	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A) (*)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Manifestazioni teatrali e intrattenimenti musicali	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Concerti di musica	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Feste popolari, patronali (compresi spettacoli pirotecnici) o politiche	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	75 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato		
Spettacoli temporanei o mobili o comunque all'aperto	Dalle 8.00 alle 24.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica	60 dB (A)	80 dB (A)
	Dalle 8.00 alle 24.00 nei giorni di venerdì e sabato	65 dB(A)	
Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli	Dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 tutti i giorni	70 dB (A)	Nessuna deroga
Mercati e vendite ambulanti	Dalle 7.00 alle 19.00 tutti i giorni	70 dB (A)	Nessuna deroga

La deroga è da intendersi solo per la durata dell'attività autorizzata.

(*) limite da valutare caso per caso e sarà stabilito nel provvedimento dirigenziale sulla scorta di quanto contenuto nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e tenuto conto delle osservazioni fornite da ARPA.



ARTICOLO 24. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - CAMPANE

1. L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose, come definito dall'art. 2 dell' "Accordo di revisione del concordato" del 18 febbraio 1984 recepito dall'art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13.
2. Dalle ore 23.00 e fino alle ore 8.00 del mattino dovrà essere evitato il suono prolungato delle campane, che non dovrà protrarsi oltre tre minuti consecutivi e con non più di un evento sonoro ogni ora.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le suddette attività devono adeguarsi ai limiti previsti per ciascuna zona acustica.

ARTICOLO 25. CONTROLLI

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della Zonizzazione Acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 3;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

ARTICOLO 26. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.



Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 27. SANZIONI

1. Ferma restando la responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e all'articolo 16 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13.

ARTICOLO 28. AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento o la modifica del Piano di Zonizzazione Acustica comunale può avvenire:

- a) contestualmente all'adozione di Varianti specifiche o generali del P.G.T.
- b) contestualmente all'approvazione dei piani attuativi del P.G.T., limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

ARTICOLO 29. AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A.

1. Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Lorenzo Panseri

Il Vicesegretario Generale
Nicoletta Bordogna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
